



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



Ente Parco Nazionale del Pollino



## **Regolamento del Parco Nazionale del Pollino**

### **Allegato 3**

# **TUTELA E GESTIONE DEL SISTEMA AGRO- SILVO-PASTORALE**

Ufficio Pianificazione  
Rotonda – Dicembre 2010

Regolamento – Tutela e Gestione del Sistema Agro-Silvo-Pastorale

Dicembre 2010



## INDICE

<b>CAPO I TUTELA E GESTIONE DEL SISTEMA AGRICOLO-ZOOTECNICO .....</b>	<b>3</b>
Art. 1. Generalità .....	3
Art. 2. Pratiche culturali consentite.....	3
Art. 3. Divieti 3	
Art. 4. Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agrario .....	4
Art. 5. Salvaguardia e valorizzazione delle antiche cultivar .....	4
Art. 6. Frutti spontanei e Prodotti del sottobosco .....	5
Art. 7. Usi civici e consuetudini locali nel Parco. ....	5
Art. 8. Recinzioni per le attività agro-silvo-pastorali. ....	5
Art. 9. Sistemazioni idraulico agrarie sui terreni agricoli.....	6
Art. 10. Filiera e trasformazione dei prodotti agricoli.....	7
Art. 11. Il Turismo Rurale e la multifunzionalità .....	7
<b>CAPO II - TUTELA E GESTIONE DEL PASCOLO. ....</b>	<b>9</b>
Art. 12. Il pascolo .....	9
Art. 13. Il Pascolo nei terreni pascolivi .....	9
Art. 14. Il Pascolo nei boschi. ....	10
<b>CAPO III TUTELA E GESTIONE DEL SISTEMA FORESTALE .....</b>	<b>15</b>
Art. 15. Finalità .....	15
Art. 16. Ambito di applicazione.....	15
Art. 17. Definizione di bosco .....	15
Art. 18. Tutela della biodiversità forestale .....	16
Art. 19. Boschi di particolare valenza naturalistica .....	17
Art. 20. Tutela alberi monumentali.....	17
Art. 21. Tagli boschivi.....	17
Art. 22. Boschi cedui .....	18
Art. 23. Boschi di alto fusto .....	18
Art. 24. Boschi di neoformazione.....	18
Art. 25. Periodo di sospensione dei tagli .....	18
Art. 26. Boschi soggetti a fitopatie.....	18
Art. 27. Esbosco dei prodotti.....	18
Art. 28. Opere connesse al taglio del bosco.....	19
Art. 29. Cartello di cantiere.....	19
Art. 30. Rimboschimenti/imboschimenti .....	19
Art. 31. Piani di forestazione.....	20
Art. 32. Tagli di manutenzione: servitù coattive, reti di servizio e viabilità .....	20
Art. 33. Boschi di Enti pubblici.....	20
Art. 34. Piani di gestione forestale .....	20
Art. 35. Certificazione forestale .....	20
Art. 36. Statistica forestale .....	21
Art. 37. Osservatorio forestale .....	21
Art. 38. Sanzioni.....	21



## CAPO I TUTELA E GESTIONE DEL SISTEMA AGRICOLO-ZOOTECNICO

### Art. 1. Generalità

1. L'Ente Parco tutela ed incentiva le attività agricole e zootecniche tradizionali, nelle aree ad esse attualmente destinate, condotte con tecniche ecocompatibili, rispettose della flora e della fauna protetta, con il fine di conservare le tradizionali forme di produzione agricola ed il relativo paesaggio. Il regolamento, attraverso una preventiva analisi agronomica dell'esistente, ha come finalità generale il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agricole tradizionali ovvero realizzate secondo i metodi di agricoltura biologica e integrata, incluse le attività agrituristiche, nonché la qualificazione e promozione dei prodotti realizzati nel Parco.

2. Il raggiungimento di tali finalità prevede:

- a. la conoscenza delle attività agricole svolte nell'area Parco e la definizione degli interventi per il mantenimento, il recupero e lo sviluppo dei pascoli, delle attività agricole, zootecniche e agrituristiche, nel rispetto del contesto paesistico-ambientale di elevato pregio che caratterizza l'area Parco;
- b. l'individuazione di attività di supporto al settore per la promozione e la valorizzazione delle produzioni.

### Art. 2. Pratiche culturali consentite

1. Su tutto il territorio del Parco valgono gli obblighi previsti dalla normativa vigente sui Siti della "Rete Natura 2000" e dagli eventuali Piani di Gestione dei siti stessi approvati.

2. Le pratiche agricole si devono allineare agli obblighi, ai divieti e agli impegni da rispettare in base a quanto previsto dalle norme di Buona Pratica Agricola ai sensi del Reg. CE/1257/99 e dal "regime di condizionalità", ai sensi del Reg. CE/1782/03, in coerenza con il rispetto di due grandi categorie di impegni:

- a. i criteri di gestione obbligatori (CGO)
- b. le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA).

3. Gli impegni specifici da rispettare per ogni singola azienda sono dettagliati nelle allegate schede B, C e D.

4. L'apporto di azoto non può superare il valore di 170 kg/ettaro/anno.

### Art. 3. Divieti

5. Su tutto il territorio del Parco valgono i divieti previsti dalla normativa vigente sui Siti della



“Rete Natura 2000” e dagli eventuali Piani di Gestione dei siti stessi approvati. I dettagli degli obblighi sono riportati nell'allegata scheda A.

6. Nel territorio del Parco è vietata la messa in coltura di terreni occupati da bosco ( come definito ai sensi del Capo III delle presenti norme) e da pascolo permanente (“pascolo permanente” ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. CE 796/2004).

7. Sono vietate, in tutto il territorio del Parco, l'allevamento e la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM).

8. Nei pascoli e nei prati di tutto il territorio del Parco è vietato l'uso di prodotti chimici di sintesi per pratiche di concimazione e diserbo.

#### **Art. 4. Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agrario**

9. Le attività agricole vanno condotte in modo da assicurare, su tutto il territorio del Parco, la salvaguardia e la valorizzazione di tutte le forme di paesaggio agrario. Nella conduzione delle attività agro-silvo-pastorali, vanno preservati tutti i limiti naturali ed artificiali esistenti fra i vari campi (siepi alberate, fossi, muri, scarpate), in modo da assicurare un'adeguata eterogeneità del paesaggio agrario fondamentale per la salvaguardia di molte specie faunistiche.

10. Il Parco, può predisporre opportune azioni specifiche mirate al sostegno di interventi a tutela del suo paesaggio.

#### **Art. 5. Salvaguardia e valorizzazione delle antiche cultivar.**

11. L'Ente Parco promuove le iniziative di conservazione e valorizzazione del germoplasma di specie di interesse agrario presenti sul proprio territorio e nelle aree limitrofe ad esso collegate storicamente. Il Parco può stipulare apposite convenzioni con i proprietari dei fondi, per la tutela e la conservazione delle antiche cultivar individuandone le cure colturali, l'eventuale prelievo di materiale di propagazione e gli incentivi o indennizzi da concedere annualmente.

L'Ente Parco favorirà attività di studio per l'individuazione delle antiche cultivar, al fine di tutelarle. Procederà ad un apposito censimento, alla raccolta del materiale da propagare ed all'inserimento dei dati e delle informazioni in apposite schede di rilevamento.

12. Il taglio di antiche cultivar di specie arboree da frutto è vietato; qualora ricorrano circostanze particolari tali da pregiudicare la vitalità delle piante limitrofe, sarà necessario richiedere autorizzazione all'Ente Parco.



## Art. 6. Frutti spontanei e Prodotti del sottobosco

1. La raccolta di frutti spontanei e prodotti del sottobosco è consentita nelle modalità di seguito riportate:

- a. la raccolta dei funghi epigei ed ipogei (tartufi), deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti;
- b. la raccolta per autoconsumo può essere esercitata secondo le consuetudini e gli usi locali;
- c. la raccolta finalizzata alla commercializzazione, diretta o trasformata, è soggetta ad autorizzazione dell'Ente che ne regolamerterà le modalità di raccolta e le quantità, caso per caso.

2. Alle seguenti disposizioni non sono soggetti i proprietari, gli affittuari e usufruttuari dei fondi agricoli e i membri dei rispettivi nuclei familiari, nonché i dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione dei suddetti fondi, purché la raccolta avvenga nell'ambito delle rispettive aziende;

3. Le modalità generali di raccolta sono le seguenti:

- a. è vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante;
- b. è altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere funghi o parti di funghi di qualsiasi specie, anche di quelle non commestibili;
- c. per la raccolta dei funghi è vietato l'utilizzo di contenitori che impediscano la dispersione delle spore (sacchetti di plastica, contenitori chiusi, ecc).

4. Il Parco si riserva, per riscontrate necessità di tutela e salvaguardia delle specie selvatiche, di predisporre apposite limitazioni ai criteri di raccolta di cui al presente articolo.

## Art. 7. Usi civici e consuetudini locali nel Parco.

1. Sono fatti salvi, su tutto il territorio del Parco, i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

2. Su istanza del Parco, relativamente alla liquidazione di specifici diritti esclusivi, potrà essere fatta istanza di liquidazione al Commissario competente.

## Art. 8. Recinzioni per le attività agro-silvo-pastorali.

1. La regolamentazione del presente articolo riguarda le recinzioni mobili o fisse realizzate in area extraurbana.



2. Nel territorio del Parco deve essere garantito il libero movimento della fauna selvatica. In particolare, nella realizzazione di opere di recinzione, deve essere assicurato l'accesso a punti di alimentazione, abbeveramento e rifugio.
3. Per la realizzazione di recinzioni finalizzate alla salvaguardia di colture o allevamento sono consentite le seguenti tipologie:
  - a. recinzioni elettrificate mobili caratterizzate da pali tutori e banda elettrificata da rimuovere nel momento in cui si esaurisce il rischio per la coltura o per l'allevamento;
  - b. recinzione fissa in pali di legno e fili lisci o rete pastorale a maglia larga, con altezza fuori terra di mt 1,50 con l'integrazione di uno o più ordini di filo liscio fino ad un'altezza massima di mt. 2,00. Per la protezione da danni da fauna è consentito l'interramento della rete fino a 40 cm e il suo ancoraggio sotterraneo con pietre, picchetti o pali.
4. Per la realizzazione di recinzioni finalizzate ad allevamenti specifici, per i quali è richiesta una tipologia fissa diversa da quella pastorale, la loro autorizzazione è subordinata alla motivazione delle esigenze per cui tali recinzioni si ritengono necessarie.
5. Per la realizzazione di recinzioni fisse di abitazioni, fabbricati e aree di pertinenza in territorio extraurbano, con aperture o maglie più strette di quella pastorale, potranno essere autorizzate, se opportunamente motivate dalle esigenze per cui sono previste.
6. Sono soggetti a nulla osta i seguenti interventi:
  - a. recinzioni fisse finalizzate alla salvaguardia di colture o allevamento previste al punto tre superiori a 1000 ml;
  - b. le altre recinzioni fisse in aree extraurbane previste ai punti 4 e 5; nella documentazione richiesta per il nulla-osta è necessario inserire le motivazioni che prevedono la specifica tipologia di recinzione.
7. Per i danni causati da fauna selvatica, eventuali prescrizioni riguardanti le tipologie di recinzioni riportate su specifici regolamenti del Parco, dovranno essere considerate come integranti a quanto previsto dal presente articolo.

#### **Art. 9. Sistemazioni idraulico agrarie sui terreni agricoli.**

1. Fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie i seguenti interventi:
  - a. i terrazzamenti con sostegno in muro a secco o a ciglione inerbito;
  - b. le strutture di accesso e di collegamento tra i terrazzamenti;
  - c. le opere di regimazione delle acque superficiali e sottosuperficiali;



d. le opere per la raccolta delle acque di precipitazioni, delle acque irruente c/o sovrabbondanti di scorrimento superficiale, da realizzarsi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delle acque e sorgenti.

2. Gli interventi di manutenzione o la realizzazione delle sistemazioni idraulico agrarie sopra elencate devono essere realizzate previo nulla osta dell'Ente.

#### **Art. 10. Filiera e trasformazione dei prodotti agricoli.**

1. L'Ente Parco, può concedere a mezzo di specifiche convenzioni e norme di utilizzo ai sensi della normativa vigente, l'uso del proprio nome e del proprio emblema ai prodotti locali che vengano realizzati con azioni di tutela ambientale coerenti alle finalità del Parco.

2. Al fine di identificare i requisiti necessari per l'autorizzazione all'uso del proprio marchio alle imprese fornitrici di qualità ambientale, il Parco definirà specifiche linee guida.

3. L'Ente inoltre promuove e sostiene le attività preordinate a comporre i segmenti delle filiere agro-alimentari caratteristiche del Parco.

4. L'Ente Parco inserisce nella propria programmazione, nei limiti delle disponibilità a bilancio, forme di sostegno allo sviluppo delle filiere agricole, in modo da poter costituire delle microfiliera capaci di valorizzare le produzioni agricole locali di qualità, ottenute con tecniche di produzione a basso impatto ambientale, attraverso la trasformazione e la commercializzazione in loco, anche in specifici punti vendita.

#### **Art. 11. Il Turismo Rurale e la multifunzionalità**

1. L'Ente Parco promuove lo sviluppo del turismo rurale ed in particolare dell'agriturismo, inteso ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 come l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali.

2. La promozione è finalizzata alla possibilità di:

- a. integrare il reddito e diversificare la produzione delle aziende agricole del Parco;
- b. contribuire al sostegno dell'agricoltura con la finalità di potenziare il presidio del territorio;
- c. fornire ospitalità rurale capace di contribuire alla promozione turistica del territorio
- d. realizzare attività sociali finalizzate all'integrazione dei diversamente abili.

3. L'adeguamento alle norme igieniche e sanitarie, l'ampliamento dei servizi forniti presso le



attività agrituristiche esistenti, nonché la pianificazione di nuove attività, è regolamentata in base a quanto previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione.





## CAPO II - TUTELA E GESTIONE DEL PASCOLO.

### Art. 12. Il pascolo

1. Il pascolo nei terreni del Parco è regolamentato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per regione, ove non sia in vigore un P.A.F., un piano di gestione nelle aree SIC e ZPS della rete Natura 2000 o altro piano approvato dalle autorità competenti.
2. L'attività del pascolo (ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. CE 796/2004) è sempre consentita in tutto il territorio del Parco, ad eccezione delle riserve integrali o salvo deroghe dell'Ente Parco; sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali legati al pascolo ed esercitati secondo le consuetudini locali.
3. In conformità a quanto previsto dagli art. 5, comma 1, punto s, dei "Criteri Minimi Uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS", su tutto il territorio del Parco, è vietata la conversione della superficie a pascolo permanente.

### Art. 13. Il Pascolo nei terreni pascolivi

1. I terreni pascolivi dei Comuni e degli Enti Pubblici sprovvisti di P.A.F. che disciplina la materia, devono essere utilizzati in conformità ad un regolamento d'uso. Tale regolamento deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico del bestiame distinto per specie animale e il periodo di utilizzazione secondo i criteri di gestione sostenibile.
2. I regolamenti devono prevedere una fase di verifica degli effetti derivati dai carichi di bestiame autorizzati, al fine di valutare l'effettiva sostenibilità del pascolo.
3. L'Ente Parco regola l'uso dei propri terreni pascolivi attraverso un proprio regolamento.
4. I terreni di proprietà concessi in fida pascolo, devono prevedere, all'atto della concessione, l'identificazione del carico di bestiame massimo consentito.
5. Analogamente, per la aziende zootecniche che esercitano il pascolo su terreni privati, caratterizzati da più di 15 UBA, è necessario definire il carico di bestiame, il piano di utilizzazione dei pascoli e delle altre fonti nutrizionali utilizzate. Tale documentazione deve essere fornita per ottenere il nulla osta all'attività di pascolamento sui terreni indicati.
6. Per i terreni di proprietà, di cui ai due punti precedenti, il carico massimo consentito non deve essere superiore ai seguenti parametri:
  - a. Pascolo = 1,00 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;
  - b. Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno;



- c. Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno;
  - d. Bosco = 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno
7. Il carico di bestiame va determinato in riferimento alle UBA, utilizzando i seguenti indici di conversione:
- a. vacca (oltre tre anni di età) = 1,00 UBA
  - b. manza e manzetta = 0,50 UBA
  - c. toro = 1,00 UBA
  - d. pecora = 0,15 UBA
  - e. cavallo = 1,00 UBA
  - f. suini = 0,30 UBA.

#### **Art. 14. Il Pascolo nei boschi.**

1. Nel Parco, il pascolo nei boschi è regolamentato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per regione, ove non sia in vigore un P.A.F., un piano di gestione nelle aree SIC e ZPS della rete Natura 2000 o altro piano approvato dalle autorità competenti.



Ente Parco Nazionale del Pollino

SCHEDE ALLEGATE - PRATICHE AGRICOLE SCHEDA - A

TEMA DI INTERESSE	OGGETTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	CONSERVAZIONE	DIVieti E OBBLIGHI
LIVELLO MINIMO DI MANUTENIMENTO	Evitare il dissesto idrico e l'erosione del suolo, l'abbandono delle aree agricole e l'abbandono delle attività agricole.	Area o coltura interclassata.	Art. 5, comma 1, punto q	Art. 5, comma 1, punto q	1) Vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, dell'edilizia a valle da muovere a secco oppure da una scarpata inerbata, sono fatti i casi regolamentati dall'art. 5 del regolamento di attuazione del presente regolamento. 2) Vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, dell'edilizia a valle da muovere a secco oppure da una scarpata inerbata, sono fatti i casi regolamentati dall'art. 5 del regolamento di attuazione del presente regolamento.
	Manutenimento della solidità e dell'equilibrio idrico e idraulico delle opere di difesa idraulica e idrogeologica.	Terrazzamenti	Art. 5, comma 1, punto r	Art. 5, comma 1, punto r	1) Vietata la conversione della superficie a picco in terreno a senso dell'art. 5, punto q del regolamento di attuazione del presente regolamento. 2) Vietata la conversione della superficie a picco in terreno a senso dell'art. 5, punto q del regolamento di attuazione del presente regolamento.
SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO	Mantenimento della sostanza organica e della fertilità del suolo.	Prati	Art. 5, comma 1, punto s	Art. 5, comma 1, punto s	1) Vietata la conversione della superficie a picco in terreno a senso dell'art. 5, punto q del regolamento di attuazione del presente regolamento. 2) Vietata la conversione della superficie a picco in terreno a senso dell'art. 5, punto q del regolamento di attuazione del presente regolamento.
	Mantenimento della fertilità del suolo e della fertilità del suolo.	Sicchie e fienili	Art. 5, comma 1, punto t	Art. 5, comma 1, punto t	1) Vietata la conversione della superficie a picco in terreno a senso dell'art. 5, punto q del regolamento di attuazione del presente regolamento. 2) Vietata la conversione della superficie a picco in terreno a senso dell'art. 5, punto q del regolamento di attuazione del presente regolamento.

Comune di S. Costantino Albanese - Dicembre 2010



## SCHEDA - B

BUONE PRATICHE AGRICOLE NORMALI NON CONTEMPLATE NELLA CONDIZIONALITÀ - BPAN				
TEMA DI INTERESSE	OBIETTIVO	NORMA DI RIFERIMENTO	AZIENDE AGRICOLE INTERESATE	IMPEGNI DA RISPETTARE
LIVELLI MASSIMI DI RESIDUI ANTIPARASSITARI	Controllare i tenori massimi di residui antiparassitari sui prodotti d'origine vegetale.	D.M. 23.12.1992 (direttiva 90/642/CE)	Tutte le aziende agricole.	In relazione alle tecniche di coltivazione adottate (agricoltura convenzionale, biologica o integrata), è necessario rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di antiparassitari. In generale, è necessario rispettare quanto previsto dalle etichette riportate in confezione relativamente alle dosi, alle avvertenze e ai tempi di carenza. Al fine di evitare problemi di accumulo, è importante prevedere l'utilizzo di principi attivi diversi in modo sequenziale.
FERTILIZZAZIONE DI SERBO DISPOSIZIONE DI TUTELA DELLE ACQUE DA INQUINAMENTO DA NITRATI E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFUE URBANE	Ridurre l'inquinamento delle acque.	Le pratiche di fertilizzazione e di distribuzione concimi organici, disciplinate dal D.lgs. n. 11 in vigore, e successivamente dal D.lgs. n. 152/99, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane", e della direttiva 91/676/CE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.	Tutte le aziende agricole.	In relazione alle tecniche di coltivazione adottate (agricoltura convenzionale, biologica o integrata), è necessario rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concimazione e di diserbo. In ogni caso è necessario rispettare i limiti e le limitazioni stabiliti dalle NTA.

Comune di Pollino - Provincia di Cosenza - Regione Calabria - D. 01/11/2010



SCHEDA - C

Table with columns: ATTO, OBIETTIVO, DIRETTIVA/REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO, AZIENDA/ORGANISMO, IMPEDIMENTI DA RISPETTARE, and a large text area for details. Rows include AMO A1, AMO A2, AMO A3, AMO A4, AMO A5, AMO A6, AMO A7, AMO A8, AMO A9, AMO B1, AMO B2, AMO B3, AMO B4, AMO B5, AMO B6, AMO B7, AMO B8, AMO B9, AMO C1, AMO C2, AMO C3.

Recupero, tutela e gestione del Sistema Siro-Silva-Pastore (Dicembre 2001)



Ente Parco Nazionale del Pollino

Pag. 14 di 21

SCHEDA - D

TEMA DI INTERESSE	NORMA	OGGETTIVO	AMBITO DI APPLICAZIONE	AZIENDE AGRICOLE IN TERRESSE	IMPEGNI E DIVIETI DA RISPETTARE
COSTANZA ORGANICA DEL SUOLO	Norma 2.1	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo e controllare la gestione della saggia e dei resti dei colture.	Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.08.	Aziende a seminatrici.	È vietato bruciare le falci, le foglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di colture annuali o biennali.
	Norma 2.2	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo e controllare la gestione della saggia e dei resti dei colture.	Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.08.	Aziende a seminatrici.	È vietato bruciare le falci, le foglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di colture annuali o biennali.
STRUTTURAZIONE DEL SUOLO	Norma 3	Diminuire la salinità e la sabbiosità del suolo e controllare la gestione della saggia e dei resti dei colture.	Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.08.	Tutte le aziende agricole.	È vietato bruciare le falci, le foglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di colture annuali o biennali.
	Norma 4.1	Assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno ed evitare il deterioramento degli habitat attraverso la protezione del pascolo permanente.	Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.08.	Aziende agricole con superficie a pascolo permanente.	È vietato bruciare le falci, le foglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di colture annuali o biennali.
LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO	Norma 4.2	Assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno ed evitare il deterioramento degli habitat attraverso la protezione del pascolo permanente.	Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.08.	Aziende agricole con superficie a pascolo permanente.	È vietato bruciare le falci, le foglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di colture annuali o biennali.
	Norma 4.3	Assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno ed evitare il deterioramento degli habitat attraverso la protezione del pascolo permanente.	Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.08.	Aziende agricole con superficie a pascolo permanente.	È vietato bruciare le falci, le foglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di colture annuali o biennali.
Norma 4.4	Assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno ed evitare il deterioramento degli habitat attraverso la protezione del pascolo permanente.	Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.08.	Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.08.	Tutte le aziende agricole.	È vietato bruciare le falci, le foglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di colture annuali o biennali.

Ente Parco Nazionale del Pollino | Documento 001



## CAPO III TUTELA E GESTIONE DEL SISTEMA FORESTALE

### Art. 15. Finalità

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 3 della Legge 394/1991, l'Ente Parco tutela il patrimonio forestale promuovendo azioni di conservazione, di gestione sostenibile e multifunzionale delle foreste attraverso l'adozione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) fondata sull'applicazione della "selvicoltura prossima alla natura" secondo le linee guida approvate.

### Art. 16. Ambito di applicazione

2. Le presenti norme si applicano nel territorio del Parco Nazionale del Pollino e integrano la normativa di settore vigente, emanata dalle Regioni Calabria e Basilicata.

### Art. 17. Definizione di bosco

1. Nel territorio del Parco si definisce "bosco" un'area coperta da vegetazione arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con una superficie minima di 2000 mq, una larghezza media non inferiore a mt 20 e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

- a. Sono altresì considerati boschi, nel rispetto dei parametri sopradetti:
- b. fondi gravati da obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- c. macchia mediterranea e cespuglieti di qualsiasi composizione specifica;
- d. neoformazioni forestali (arboree, arbustive o miste) derivanti da ricolonizzazione spontanea dei coltivi in abbandono colturale da almeno 10 anni;
- e. aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea o arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi catastrofici naturali o indotti da attività antropiche;
- f. radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.
- g. formazioni rupestri e ripariali



2. Non sono da considerarsi bosco:

- a. giardini pubblici e privati
- b. alberature stradali
- c. castagneti da frutto in attualità di coltura
- d. impianti di frutticoltura;
- e. impianti di arboricoltura a ciclo breve o lungo, per la produzione di legno, biomasse oppure frutti, di qualsiasi specie per i quali è riconosciuta la reversibilità al termine del ciclo culturale.

**Art. 18. Tutela della biodiversità forestale**

1. L'Ente Parco tutela la biodiversità forestale a scala di specie, comunità e paesaggio perseguendo la integrazione della conservazione della biodiversità forestale e la pianificazione del territorio.

2. A tale fine, nell'ambito della gestione forestale, si prescrivono le seguenti misure finalizzate al mantenimento ed all'incremento della biodiversità forestale:

3. salvaguardia, in tutte le tipologie di intervento, di nidi e tane, di zone umide anche temporanee, di aree ecotonali e di stazioni di flora protetta.
4. rilascio di alberi annosi, con presenza di cavità e fori, per il ruolo che essi rivestono nella riproduzione di molte specie di fauna vertebrata (picidi, strigiformi, chiroterri, gliridi ecc.).
5. rilascio di alberi deperienti o morti in piedi o atterrati per il ruolo insostituibile che il legno morto riveste nell'ecosistema forestale.
6. rilascio delle specie secondarie, sporadiche o comunque definite, di qualsiasi diametro, che partecipano alla composizione di determinati consorzi forestali in misura ridotta con pochi soggetti isolati e sparsi, delle seguenti specie: Aceri (*Acer* sp.), Sorbi (*Sorbus* sp.), Olmi (*Ulmus* sp.), Ciliegio selvatico (*Prunus avium*), Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), Frassino meridionale (*Fraxinus oxycarpa* (*oxiphilla*)), Tigli (*Tilia* sp.), Melastri (*Malus* sp.), Perastri (*Pyrus* sp.), Tasso (*Taxus baccata*), Agrifoglio (*Ilex aquifolium*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*) e altre specie classificate o riconosciute come specie rare di determinati complessi boscati.





## **Art. 19. Boschi di particolare valenza naturalistica**

1. L'Ente Parco promuove, anche sulla base degli studi esistenti, una serie di attività di ricerca su base fitosociologica, ecologica e selvicolturale volte ad individuare formazioni forestali di particolare pregio e importanza naturalistica come boschi relitti, boschi residui, boschi vetusti, presenti all'interno del Parco, da sottoporre a un particolare regime di tutela e gestione.

## **Art. 20. Tutela alberi monumentali**

1. L'Ente Parco tutela gli alberi di qualsiasi specie che per età, dimensioni o pregio estetico, possono essere considerati modelli di maestosità, longevità e forma caratteristica. Lo stesso vale per alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale.

2. Sarà riconosciuta da parte dell'Ente Parco lo status di albero monumentale agli esemplari già inseriti in appositi albi regionali e/o nazionali e agli esemplari segnalati e censiti.

3. Una commissione nominata dall'Ente provvederà all'inserimento periodico degli alberi segnalati e censiti nell' "Elenco degli alberi monumentali del Parco" appositamente istituito.

4. Ai fini della tutela e conservazione degli alberi monumentali l'Ente Parco prevede forme di incentivi ai proprietari di tali alberi.

## **Art. 21. Tagli boschivi**

1. Nel territorio del Parco il taglio boschivo, a qualunque scopo effettuato, su superfici superiori a 5 ettari è soggetto a Nulla Osta dell'Ente Parco.

2. Alla richiesta di taglio presentata all'Ente Parco debbono essere allegati la documentazione e gli elaborati previsti dalle leggi e regolamenti forestali adottati dalle Regioni Calabria e Basilicata.

3. L'Ente Parco rilascia il Nulla Osta, previo sopralluogo, entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 13 della L. 394/91.

4. L'Ente Parco potrà richiedere integrazioni alla documentazione e agli elaborati progettuali qualora risultassero insufficienti per la istruttoria.



## **Art. 22. Boschi cedui**

1. In assenza di Piani di Assestamento approvati l'ampiezza massima autorizzabile, per singola richiesta di utilizzazione, è di 10 ettari per annata silvana.
2. Le matricine da rilasciare vanno preventivamente segnate e numerate a cura del tecnico incaricato.

## **Art. 23. Boschi di alto fusto**

1. In assenza di Piani di Assestamento approvati l'ampiezza massima autorizzabile per singola richiesta di utilizzazione straordinaria è di 50 ettari all'anno.
2. Le piante da abbattere vanno preventivamente assegnate al taglio a cura del tecnico incaricato.

## **Art. 24. Boschi di neoformazione**

1. La scelta della forma di governo dei boschi di neoformazione è soggetta al nulla Osta dell'Ente Parco.

## **Art. 25. Periodo di sospensione dei tagli**

1. Il taglio dei boschi è effettuato secondo i calendari stabiliti dalle norme regionali di settore e dovrà osservare, nelle aree di Rete Natura 2000, un periodo di sospensione previsto dai regolamenti regionali o in assenza di questi, l'Ente Parco ne stabilirà la durata a seconda dei siti interessati dagli interventi di gestione forestale.
2. Sulla scorta di studi specifici o di piani di gestione approvati per i singoli siti della Rete Natura 2000, l'Ente Parco può stabilire ulteriori misure restrittive in ordine al periodo di sospensione, necessarie per la salvaguardia degli habitat e delle specie animali.

## **Art. 26. Boschi soggetti a fitopatie**

1. I possessori, proprietari e gestori di boschi sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Ente Parco della presenza di eventuali fitopatie a danno di formazioni forestali al fine di programmare, di concerto con gli organi competenti, gli opportuni interventi fitosanitari per prevenire e mitigare danni sia ai popolamenti forestali che alla salute umana.

## **Art. 27. Esbosco dei prodotti**



1. L'Ente Parco promuove l'adozione di metodi di esbosco a basso impatto che minimizzano i danni al suolo e al soprassuolo.
2. Le richieste di utilizzazione forestale dovranno essere corredate da un apposito Piano di esbosco predisposto a cura del tecnico incaricato.

#### **Art. 28. Opere connesse al taglio del bosco**

1. L'apertura di nuove piste di esbosco, la realizzazione di imposti, piazzali e buche di carico temporanei o permanenti, sono consentiti previo Nulla Osta dell'Ente Parco, solo in assenza di alternative praticabili.
2. Il ripristino di vecchi tracciati e vie di esbosco, di imposti o piazzali esistenti sono consentiti previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 49 comma 4 bis della Legge 30 Luglio 2010, n. 122. La manutenzione ordinaria della viabilità forestale è subordinata alla semplice comunicazione all'Ente Parco da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori.

#### **Art. 29. Cartello di cantiere**

1. Gli interventi selvicolturali effettuati in boschi pubblici debbono essere segnalati mediante apposizione di un cartello di cantiere di dimensioni minime di 40 X 50 centimetri collocato in posizione visibile all'entrata del cantiere di utilizzazione forestale, per tutta la durata dei lavori.
2. Il cartello dovrà riportare le seguenti indicazioni: Ente proprietario, ditta utilizzatrice, tipo di intervento selvicolturale ed estremi delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
3. L'area soggetta a interventi selvicolturali deve essere interdetta al passaggio di mezzi e persone non addetti ai lavori per tutto il periodo di lavorazione, salvo diversa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

#### **Art. 30. Rimboschimenti/imboschimenti**

1. I rimboschimenti, gli imboschimenti, gli impianti di arboricoltura da legno o ad altro scopo realizzati, gli interventi colturali in boschi naturali o artificiali, effettuati con le misure di sostegno previste dai Piani di Sviluppo Rurale o con qualsiasi altra misura di sostegno pubblico, sono soggetti al Nulla Osta dell'Ente Parco.
2. Rimboschimenti, imboschimenti, impianti di arboricoltura da legno o ad altro scopo realizzati su superfici superiori a 1 ettaro sono soggetti a Nulla Osta dell'Ente Parco.
3. È vietato l'impiego di specie esotiche.



#### **Art. 31. Piani di forestazione**

1. Gli interventi culturali nei boschi naturali e nei rimboschimenti, la manutenzione della rete viaria rurale e forestale nonché le opere di prevenzione degli incendi boschivi ed altri interventi in soprassuoli forestali previsti nei Piani/Progetti di Forestazione, approvati dalle Regioni, debbono essere comunicati all'Ente Parco almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

#### **Art. 32. Tagli di manutenzione: servitù coattive, reti di servizio e viabilità**

1. I tagli a carico di formazioni forestali o altro tipo di vegetazione nelle aree di pertinenza di elettrodotti, di reti di servizio pubblico e della viabilità, eseguiti nei limiti delle esigenze della sicurezza e della manutenzione delle opere, secondo le disposizioni vigenti in materia sono ammessi previa comunicazione all'Ente Parco prima dell'inizio dei lavori.

#### **Art. 33. Boschi di Enti pubblici**

1. I Comuni o altri Enti Pubblici, ai sensi della normativa nazionale e regionale, attuano la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà, secondo Piani di gestione approvati dalle autorità competenti e dall'Ente Parco.
2. I Piani scaduti debbono essere revisionati secondo le disposizioni stabilite dalle norme regionali in materia.

#### **Art. 34. Piani di gestione forestale**

1. L'Ente Parco promuove la Pianificazione forestale quale strumento indispensabile per la Gestione Forestale Sostenibile del patrimonio boschivo. I Piani di Assestamento forestale, i piani di gestione o qualsiasi altro piano aziendale altrimenti definiti, nonché i Piani di indirizzo forestale, conformi ai principi della gestione adattativa (GA) descritta dalle linee guida, sono approvati dall'Ente Parco.

#### **Art. 35. Certificazione forestale**

1. L'Ente Parco promuove la certificazione forestale quale strumento di valorizzazione del settore forestale, di comunicazione e di certificazione della sostenibilità ambientale della gestione forestale.



#### **Art. 36. Statistica forestale**

2. L'Ente Parco tiene e aggiorna una propria statistica forestale inerente tutti gli interventi di utilizzazione forestale, con lo scopo di monitorare la gestione forestale nel territorio del Parco.
3. A tal proposito l'Ente Parco, attraverso intese/accordi con le Regioni e con gli Enti delegati in materia forestale, concorderà le modalità di acquisizione delle istanze autorizzate.

#### **Art. 37. Osservatorio forestale**

4. L'Ente Parco istituisce un proprio osservatorio forestale finalizzato al monitoraggio delle attività forestali nel territorio del Parco attraverso la informatizzazione dei dati di cui al precedente articolo nonché delle istanze di taglio pervenute e autorizzate. Periodicamente l'Ente Parco predisponde un report sulla gestione forestale nel territorio di competenza.

#### **Art. 38. Sanzioni**

5. Per la violazione prevista dall'art. 15 è prevista una sanzione amministrativa di € 250,00.
6. Per le violazioni previste dall'art.18 è prevista una sanzione amministrativa di € .....



# ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



Ente Parco Nazionale del Pollino



# Regolamento del Parco Nazionale del Pollino



## Allegato 4

### DISCIPLINA DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Ufficio Pianificazione  
Rotonda – Dicembre 2010

Regolamento - Disciplina del Patrimonio Insediativo delle Infrastrutture e dei Servizi

Dicembre 2010



## INDICE

<b>CAPO I - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO</b> .....	4
<b>SEZIONE A - NORME GENERALI IN CAMPO EDILIZIO</b> .....	4
Art. 1. Indirizzi generali .....	4
Art. 2. Interventi sul patrimonio edilizio .....	5
Art. 3. Destinazione d'uso degli edifici.....	9
<b>SEZIONE B - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO</b> .....	10
Art. 4. Edifici di valore storico paesaggistico .....	10
Art. 5. Norme per la nuova edificazione nelle aree rurali.....	12
Art. 6. Impianti tecnologici ed utenze .....	13
<b>CAPO II - SISTEMI DI PRODUZIONE, TRASPORTO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E CONTENIMENTO DEI CONSUMI</b> .....	15
Art. 7. Aspetti generali e definizioni.....	15
<b>SEZIONE A - RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2, EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO E RIDUZIONE DEI CONSUMI, USO RAZIONALE DELL'ENERGIA</b> .....	15
Art. 8. Principi generali .....	15
Art. 9. Indirizzi del Parco in tema di compensazione ambientale .....	16
Art. 10. Indirizzi del Parco in materia di contenimento dei consumi su edifici e impianti pubblici o di uso pubblico .....	16
Art. 11. Indirizzi del Parco in materia di contenimento dei consumi su edifici e impianti privati.....	17
Art. 12. Indirizzi del Parco in materia di contenimento delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti.....	18
<b>SEZIONE B - SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IN AREA PARCO</b> .....	18
Art. 13. Principi generali .....	18
Art. 14. Definizioni.....	18
Art. 15. Divieti generali.....	20
Art. 16. Impianti a biomasse .....	20
Art. 17. Impianti solari fotovoltaici .....	21
Art. 18. Impianti solari termici .....	22
Art. 19. Impianti eolici.....	23
Art. 20. Impianti idroelettrici.....	24
Art. 21. Manutenzione degli impianti di captazione idrica per fini idroelettrici e idropotabili	25
Art. 22. Riqualificazione degli impianti di captazione idrica per fini idroelettrici e idropotabili	25
Art. 23. Impianti geotermici.....	25
Art. 24. Norme per la produzione di biocarburanti.....	26
Art. 25. Piani e studi energetici di settore .....	26
<b>SEZIONE C - LE RETI DI TRASPORTO DI ENERGIA IN AREA PARCO</b> .....	26





Art. 26. Interventi ed opere sugli elettrodotti esistenti.....	26
Art. 27. Realizzazione di nuovi elettrodotti.....	28
Art. 28. Riutilizzo di tralicci dismessi per favorire la nidificazione.....	29
SEZIONE D – REGIME AUTORIZZATIVO.....	29
Art. 29. Regime autorizzativo.....	29
<b>CAPO III - INFRASTRUTTURE A RETE E DI RADIO-TELE -COMUNICAZIONE</b> .....	<b>31</b>
Art. 30. Sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi.....	31
Art. 31. Realizzazione di nuovi impianti di telefonia .....	32
Art. 32. Interventi ed opere sugli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi esistenti .....	32
Art. 33. Altri impianti a rete.....	33
Art. 34. Riqualificazione dei detrattori ambientali .....	34
<b>CAPO IV - RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</b> .....	<b>35</b>
Art. 35. Gestione dei rifiuti .....	35
Art. 36. Impianti di trattamento.....	35
Art. 37. Centri di raccolta.....	35
Art. 38. Riqualificazione delle discariche.....	35
Art. 39. Mitigazione degli impatti delle opere connesse al ciclo dei rifiuti.....	36
<b>CAPO V - EMISSIONI</b> .....	<b>37</b>
Art. 40. Limiti e divieti.....	37
Art. 41. Risanamenti e recuperi .....	37



## CAPO I - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

### SEZIONE A - NORME GENERALI IN CAMPO EDILIZIO

#### Art. 1. Indirizzi generali

1. L'Ente Parco indirizza gli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni in maniera tale da garantire un utilizzo razionale delle risorse ambientali, paesaggistiche e territoriali. In particolare i Piani soggetti a nulla-osta dovranno contenere espressamente previsioni specifiche sul seguenti elementi:

- a. riutilizzo delle volumetrie urbane esistenti non utilizzate o sottoutilizzate, con particolare riferimento al riuso per fini di fruizione turistica o sociale;
- b. riduzione dei fenomeni di parcellizzazione urbana ("sprawl");
- c. abbattimento o mitigazione delle barriere architettoniche;
- d. misure volte al miglioramento e all'efficientamento della mobilità e dell'accessibilità interna ed esterna;
- e. pavimentazioni, piantumazioni e tutti gli altri elementi di arredo e finitura urbana; particolare attenzione andrà rivolta nell'inserire indicazioni atte ad evitare i ricorrenti squilibri dimensionali, di materiali e di finiture che, spesso, costituiscono fattore negativo nei rapporti tra nucleo storico ed espansioni più recenti;
- f. tecnologie degli interventi di recupero;
- g. finiture e tinteggiatura delle facciate;
- h. prescrizioni relative agli impianti (tubazioni, condizionatori, caldaie ecc.) collocati su fronti prospettanti su spazi pubblici;
- i. destinazioni d'uso degli edifici e i corrispondenti requisiti tecnologici e di attrezzature, con attenzione particolare a quelli destinati alla ricettività turistica;
- j. modalità di riduzione dei consumi energetici e di inserimento compatibile di tecnologie per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
- k. modalità di realizzazione delle opere infrastrutturali;
- l. interventi sulle aree libere da salvaguardare o da riqualificare;

2. Le prescrizioni da sviluppare in sede di revisione degli strumenti comunali dovranno assicurare gli interventi tesi a tutelare e ripristinare la percezione anche da lontano, dell'organismo storico, recuperando aperture visive sia dall'interno verso l'esterno che viceversa; a questo fine dovranno essere oggetto di particolare cura e tutela, in sede di stesura dei piani, le aree immediatamente esterne del CUAI.



## Art. 2. Interventi sul patrimonio edilizio

1. Il Regolamento, nell'indicare le modalità d'intervento sul patrimonio edilizio esistente, sia rurale che tradizionale, fa riferimento alle seguenti definizioni, in accordo con quanto contenuto nelle N.T.A.:

a. **Manutenzione ordinaria:** Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici. Sono considerati quali opere di manutenzione ordinaria:

- i. *Finiture esterne* - Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originati, tra queste: ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti; pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine (o porte d'ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, materiali, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti, fermo restando la possibilità di utilizzare vetro camera al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell'immobile; ricorsa e sostituzione parziale del manto di copertura e dell'orditura secondaria del tetto, senza alcuna modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura; riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei cornicioni, anche con materiali diversi; riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti; installazione di grate, limitatamente al vano finestra, applicazione delle tende da sole e delle zanzariere; rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi; riparazione delle recinzioni.
- ii. *Finiture interne* - Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici, tra queste: riparazione e rifacimento delle pavimentazioni, compreso l'eventuale rinforzo dei solai anche con putrelle, reti elettrosaldate e massetto in calcestruzzo; riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature; riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti, anche con l'inserimento di doppio vetro.



- iii. *Tramezzi e aperture interne* - Opere di rinnovamento e di sostituzione delle pariture interne, tra queste: apertura e chiusura di vani porta all'interno della stessa unità immobiliare; piccole opere murarie come la creazione di nicchie o di muretti all'interno della stessa unità immobiliare nonché di inserimento e spostamento di pareti mobili, nel rispetto dei rapporti di superficie e di aerilluminazione prescritti; spostamento o realizzazione di arredi fissi nel rispetto dei rapporti di cui sopra.
- iv. *Impianti ed apparecchi igienico-sanitari* - Opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni dell'impianto.
- v. *Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici* - Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio o all'abbattimento delle barriere architettoniche.
- vi. *Ulteriori opere in edifici industriali, artigianali commerciali e agricoli* : Opere di riparazione, di sostituzione e di adeguamento degli impianti e delle relative reti, purché tali interventi non comportino modifiche dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici, realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio. Opere di modesta entità per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni. Opere di realizzazione di basamenti o di incastellature per il sostegno o per l'installazione di apparecchiature all'aperto, di modesta entità, per il miglioramento di impianti esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio.
- b. **Manutenzione straordinaria.** Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni alle strutture orizzontali o a quelle verticali aventi carattere strutturale, né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio. La manutenzione straordinaria, qualora comporti il rifacimento o la modifica di opere preesistenti, interessando almeno il 50% dei muri di tamponamento, oppure il 50% dei solai di sottotetto o di copertura, oppure il 50% dei pavimenti che insistono su spazi aperti, si identifica con la "ristrutturazione" ai sensi della normativa vigente. In particolare possono definirsi opere di manutenzione straordinaria:



- i. Le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che le stesse non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
  - ii. Il rifacimento totale di intonaci, recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazioni dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte, nonché il rifacimento ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
  - iii. Il consolidamento e risanamento delle strutture verticali interne ed esterne compreso il taglio delle strutture alla base per isolamento dall'umidità;
  - iv. La sostituzione parziale e totale di strutture portanti orizzontali o verticali, senza modifica delle quote dello stato di fatto;
  - v. La redistribuzione interna di singole unità immobiliari al fine di razionalizzarne l'uso anche attraverso la demolizione, la ricostruzione o la modifica di pareti interne tenendo tuttavia presente che per queste opere vanno comunque osservati i vincoli di intervento concernenti gli edifici soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo;
  - vi. Le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico degli edifici industriali e artigianali purché le stesse non comportino aumento della superficie utile e/o variazione della destinazione d'uso e del tipo di produzione;
  - vii. le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
  - viii. Le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
  - ix. le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere, o gli edifici individuati come aventi valore storico - architettonico e/o tipologico - ambientale.
  - x. a realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino lo schema distributivo;
  - xi. Il consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione;
  - xii. La costruzione di vespai o scannafossi.
- c. Restauro e risanamento conservativo** Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi



tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

**d. Ristrutturazione edilizia** Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle seguenti categorie:

- i. opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano;
  - ii. opere che comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico-sanitario, con modifiche non incidenti anche sugli elementi verticali strutturali per: costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente; rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari; ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi;
  - iii. opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio;
  - iv. Opere di demolizione e ricostruzione.
- e. Ristrutturazione urbanistica.** Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la codificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le opere di ristrutturazione urbanistica si suddividono nelle seguenti categorie: opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, nonché di quella planivolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario, fermi restando i preesistenti rapporti urbanistici. Opere rivolte alla sostituzione e alla



modifica del tessuto edilizio e urbanistico esistente. Vi sono comprese la demolizione degli edifici, o di parte di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico -edilizio, o la ricostruzione, parziale o totale, di edifici distrutti per eventi naturali o bellici

### **Art. 3. Destinazione d'uso degli edifici**

1. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti edilizi e nei piani urbanistici. Per destinazione d'uso di un edificio, di un'opera, di un'area si intende il complesso di usi e funzioni che l'edificio, l'opera, l'area soddisfano e devono soddisfare.
2. Il cambiamento di destinazione d'uso può riferirsi alle categorie d'uso principali e alle articolazioni di uno stesso uso. Esso può sussistere anche quando non comporti opere fisiche ed edilizie.
3. Il cambiamento di destinazione d'uso è subordinato ad uno dei casi seguenti:
  - a. alla Previsione dello strumento Urbanistico comunale;
  - b. al rilascio del Nulla osta del Parco.



## SEZIONE B - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

### Art. 4. Edifici di valore storico paesaggistico

1. Appartengono alla categoria degli “edifici di valore storico paesaggistico” i fabbricati soggetti a vincolo e quelli localizzati nei perimetri dei centri storici inseriti nei Piani di Recupero. Rientrano altresì in questa categoria tutti i fabbricati esistenti nelle aree montane e collinari che contribuiscono a costituire il paesaggio rurale di pregio del Pollino.

2. Per gli edifici di valore storico paesaggistico non è ammessa la demolizione e la ricostruzione.

3. Per interventi edilizi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia sugli edifici di valore storico paesaggistico si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

#### a. Coperture

i. **coperture in legno:** Le coperture con struttura in legno devono essere mantenute, consolidate o sostituite con strutture dello stesso tipo. E' consentito l'adeguamento alla normativa antisismica e la coibentazione finalizzata al contenimento dei consumi energetico. Il piano di appoggio del manto di copertura deve presentare la faccia inferiore risolta con mezzane o tavolato di specie legnose locali. Il manto di copertura è, di norma, da realizzarsi in coppi e tegole salvo diverso tipo di manto originale, che in tal caso deve essere ripristinato con i materiali più idonei. Nel caso di integrazione con materiali nuovi si deve aver cura di intercalare gli elementi di recupero con quelli nuovi. Sarà da preferirsi l'impiego di legname di provenienza locale, che rispettino le forme preesistenti proprie della tradizione. Saranno consentiti lucernari di dimensioni limitate ( 1 mq max) non sporgenti dal filo delle coperture solo se funzionali a consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali sottostanti. Per le stesse motivazioni si consente la realizzazione di camini solari. Sono, altresì consentite le installazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei limiti di quanto previsto al Titolo V, Capo II del presente Regolamento. I comignoli sono da realizzarsi in materiali tradizionali, sia a faccia vista che intonacati, comprese le parti metalliche con esclusione di elementi prefabbricati. Nel rifacimento delle coperture si deve mantenere lo stesso oggetto e tipo di gronda preesistente. I canali di gronda sono sempre del tipo semicircolare e i pluviali di sezione circolare. Grondaie e pluviali devono essere





in rame o in lamiera zincata. Le cornici sottogronda (romaaelle) esistenti vanno mantenute e ripristinate nelle parti mancanti.

ii. **coperture non in legno:** Nel caso che la struttura tradizionale in legno sia già stata sostituita con altra diversa tecnologia e sia bisognosa di ripristino, è prescritto il rifacimento con strutture lignee per le quali valgono le indicazioni previste al precedente comma.

b. **Solai:** In tutti gli interventi che comportino operazioni sui solai fino alla sostituzione e al rifacimento, la linea di imposta esistente del solaio del primo piano deve essere mantenuta:

i. **Solai in legno:** I solai in legno devono essere mantenuti, consolidati o sostituiti con strutture dello stesso tipo. Sono consentiti interventi di miglioramento delle condizioni statiche quali la realizzazione di massetto di distribuzione dei carichi di spessore complessivo non superiore ai 5 cm. Sono consentite forme di irrigidimento funzionali a consentire un miglioramento o l'adeguamento sismico.

ii. **Solai non in legno:** I solai tradizionali non in legno devono essere mantenuti, consolidati o sostituiti con strutture dello stesso tipo. Nel caso che le strutture tradizionali siano già state sostituite con altra diversa tecnologia e siano bisognose di ripristino, è prescritto il rifacimento con strutture tradizionali nel caso in cui queste, all'interno dell'organismo edilizio, siano presenti in misura preponderante, sia che ci si trovi di fronte ad un restauro conservativo.

c. **Volte:** Le volte in pietra o in laterizio, devono essere mantenute tramite consolidamento, ripristino o ricostruzione.

d. **Murature:** Le murature in pietra a conci regolari, in pietra a conci e scaglie irregolari, miste in pietra e mattoni, devono essere mantenute nella loro integrità. Consolidamenti, ripristini e parziali ricostruzioni devono essere eseguiti possibilmente facendo ricorso agli stessi materiali presenti nel paramento murario esistente. Particolare attenzione va posta nella sostituzione e/o ripristino del materiale lapideo che, quando non identico a quello esistente, deve comunque essere di provenienza locale. Le stuccature, per spessore trama e orditura da realizzarsi analogamente a quelle esistenti, devono essere eseguite con malta di calce contenente inerti di provenienza locale.

e. **Scale:** Le scale esterne ed interne realizzate con materiali, tecnologie e tipologie tradizionali, devono essere mantenute mediante interventi di consolidamento, ripristino o ricostruzione mediante integrazione dei materiali ed elementi mancanti. Le scale



- interne in condizioni fatiscenti e senza nessun pregio possono essere demolite.
- f. **Aperture esterne:** Le aperture originali vanno mantenute senza subite alterazioni. Le nuove aperture, ammesse per ragioni di adeguamento igienico sanitario, devono essere analoghe a quelle esistenti per tipologia e dimensioni; nella nuova facciata risultante dovrà essere garantito, in ogni caso, un equilibrato rapporto di pieni e di vuoti. Gli infissi esterni originali ed i relativi sistemi di oscuramento devono essere mantenuti e riproposti nelle nuove eventuali aperture. Sono consentiti al fine di garantire il risparmio energetico la sostituzione dei vetri delle finestre con vetri camera. In casi di specifiche e particolari tipologie edilizie, possono essere ammessi infissi in ferro verniciato. Non sono in ogni caso ammessi infissi in alluminio anodizzato c/o in materiali diversi dal legno e dal ferro. Laddove non preesistenti originariamente, non sono consentiti sistemi di oscuramento a persiana o a sportelloni. Non sono in ogni caso ammessi sistemi di oscuramento ad avvolgibile.
- g. **Decorazioni:** Tutte le decorazioni esistenti sono mantenute e, dove occorra, ripristinate secondo le tecniche e le metodologie del restauro conservativo.
- h. **Pavimentazioni esterne:** Le pavimentazioni esterne esistenti in selciato di pietra dovranno essere mantenute, consolidate o ripristinate con materiali e tecniche dello stesso tipo di quelli originari. Nel caso di impossibilità a ripristinare la pavimentazione esistente si dovranno comunque utilizzare graniglie rilevate. Sono comunque da escludere asfaldi o manto bituminoso.
- i. **Recinzioni:** Le recinzioni esterne esistenti, nel caso in cui rappresentino elementi caratteristici e storici dell'organismo edilizio, devono essere mantenute, consolidate o ripristinate con materiali e tecniche dello stesso tipo di quelli originari.
- j. **Aumenti di volume:** E' ammessa la realizzazione di piccoli ampliamenti planimetrici, strettamente funzionali alla realizzazione dei servizi igienici, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla coibentazione. Gli aumenti di volume di cui sopra, sono ammissibili solo se formalmente, tipologicamente e strutturalmente compatibili con il fabbricato e con l'ambiente circostante. La documentazione tecnica da allegare alla domanda dovrà dimostrare tale compatibilità.

## Art. 5. Norme per la nuova edificazione nelle aree rurali

1. I nuovi edifici che si andranno a realizzare nelle aree rurali dovranno inserirsi nel contesto paesaggistico di pregio del Pollino, a tal fine dovranno presentare caratteri tipologici similari all'architettura esistente e quindi dovranno presentare i seguenti caratteri:

Regolamento - Disciplina del Patrimonio Immobiliare delle Infrastrutture e dei Servizi - Dicembre 2010



- a. Le coperture dovranno essere preferibilmente a struttura portante in legno. Il manto di copertura sarà, di norma, da realizzarsi in coppi e tegole. I comignoli sono da realizzarsi in materiali tradizionali, sia a faccia vista che intonacati, comprese le parti metalliche. Sono, altresì, consentite le installazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei limiti di quanto previsto al Titolo V, Capo II del presente Regolamento. La copertura potrà come è nella tradizione essere impreziosita da cornici sottogronda o romanelle. Grondaie e pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata o alluminio verniciati.
- b. Le murature potranno presentare intonaci tradizionali in colori tenui o rivestimenti in pietra locale.
- c. Si dovrà avere particolare cura nella coibentazione che potrà essere realizzata anche con tecniche e materiali tradizionali;
- d. Gli infissi, dovranno essere in legno o a effetto legno con l'inserimento di vetri camera. In casi di specifiche e particolari tipologie edilizie, possono essere ammessi infissi in ferro verniciato. Non sono in ogni caso ammessi infissi in alluminio anodizzato. Non sono in ogni caso ammessi sistemi di oscuramento ad avvolgibile.

#### **Art. 6. Impianti tecnologici ed utenze**

1. Negli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione di fabbricati, la messa in opera d'impianti tecnologici deve rispettare i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

- a. opere di allaccio alle reti di servizio:
  - i. I vani di contenimento dei sistemi di misurazione delle energie e delle materie erogate agli utenti devono di norma essere ricavati "ad incasso", all'interno delle murature esistenti o di progetto dell'organismo edilizio principale o dei suoi annessi. Deve sempre porsi particolare cura affinché l'inserimento dei contatori non abbia ad interferire formalmente con gli elementi costitutivi della facciata quali finestre, lesene, archi o porzioni di murature in pietra a vista. Nel caso in cui non sia possibile realizzare un inserimento ad incasso senza pregiudicare l'aspetto e le caratteristiche costitutive della facciata, è ammessa la realizzazione di piccoli volumi di contenimento che fuoriescono dai corpi di fabbrica, purché in adiacenza alle murature e al piano di campagna.
  - ii. Non sono ammessi manufatti esterni e distinti dai principali volumi edilizi a meno che tali localizzazioni non siano necessarie per ragioni di sicurezza o per



- particolari condizioni dell'organismo edilizio.
- iii. La sistemazione dei contatori, realizzata tramite incasso nelle murature esistenti e nel rispetto delle condizioni di cui sopra, non è da sottoporre al rilascio del Nulla osta del Parco. Al contrario, la sistemazione dei contatori che realizzi nuovi volumi, sia in adiacenza che esterni all'organismo edilizio, è da sottoporre al rilascio del Nulla osta del Parco.
- b. impianti idrici
- i. negli interventi di manutenzione ristrutturazione e restauro bisogna installare impianti con doppia rete di distribuzione e sistemi di accumulo e smaltimento delle acque piovane;
- c. risparmio energetico
- i. Gli edifici dovranno essere muniti di sistemi di coibentazione concernenti il miglioramento delle prestazioni termiche della muratura e degli infissi, e dovranno prevedere l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei limiti di quanto previsto al Titolo V, Capo II del presente Regolamento.
- ii. Ogni progetto edilizio da sottoporre al rilascio del Nulla osta del Parco deve prevedere un puntuale ed idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai terreni circostanti l'organismo edilizio. Tale smaltimento deve essere realizzato tramite un insieme coordinato di canalette e cunette tracciate sul terreno con Pausilio di pietrame e senza l'uso di opere in conglomerato cementizio.



## CAPO II - SISTEMI DI PRODUZIONE, TRASPORTO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E CONTENIMENTO DEI CONSUMI.

### Art. 7. Aspetti generali e definizioni

#### 1. Obiettivi del presente Regolamento sono :

- a. Definire le modalità di intervento rispetto alla razionalizzazione dei consumi energetici e al contenimento degli sprechi;
- b. Disciplinare l'esercizio dei sistemi di produzione di energia a basso impatto ambientale o da fonti energetiche rinnovabili all'interno del territorio del Parco Nazionale del Pollino, anche al fine di poter garantire l'accesso alle priorità nella concessione dei finanziamenti Europei, Statali e Regionali<sup>1</sup> ;
- c. Definire le modalità di realizzazione e le misure di mitigazione degli impatti previste per la produzione, lo stoccaggio, la trasformazione, il trasporto dell'energia e delle risorse destinate a tale scopo, nel territorio del Parco.

### SEZIONE A – RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>, EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO E RIDUZIONE DEI CONSUMI, USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

### Art. 8. Principi generali

1. L'Ente Parco, nel considerare come uno degli elementi determinanti per lo sviluppo del territorio il tema dell'energia, inteso sia in termini di approvvigionamento delle fonti energetiche sia in funzione della capacità di soddisfare lo stesso fabbisogno interno di energia, promuove l'uso razionale dell'energia, ossia il contenimento e la progressiva riduzione degli sprechi, insieme al costante miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi di produzione e degli impianti ad uso civile e il contenimento delle emissioni in tutto il territorio del parco.

<sup>1</sup> Art. 7 comma 1 legge 394/91: Misure di incentivazione - Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25 (26): h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.



2. A tal fine promuove l'utilizzazione di materiali e tecniche costruttive necessari ai fini della certificazione energetica in edilizia, nonché la realizzazione di progetti innovativi ad "emissione zero" di CO<sub>2</sub> in particolare nei settori dell'edilizia e dei trasporti.

#### **Art. 9. Indirizzi del Parco in tema di compensazione ambientale**

1. Il Parco, in sintonia con le linee di intervento nazionali espresse con l'istituzione dello INFC (Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio), attribuisce al patrimonio agro-forestale un ruolo determinante in relazione alla riduzione di CO<sub>2</sub> in atmosfera, pertanto promuove la corretta gestione delle superfici boscate ed agricole, la tutela delle foreste e la riforestazione di porzioni del territorio degradato, al fine di ridurre l'"impronta di carbonio" delle attività antropiche e promuove la partecipazione del proprio territorio ai "mercati dei crediti di carbonio" attuati anche in forma volontaria.

2. Per la completa attuazione di tale politica l'Ente si farà promotore nei riguardi delle Regioni competenti, di Piani di azione ed accordi finalizzati a indirizzare gli interventi e i fondi compensativi connessi alla realizzazione e alla manutenzione di interventi infrastrutturali che comportano tagli boschivi, previsti dalla normativa nazionale e regionale<sup>2</sup>, prioritariamente per l'attivazione di interventi di "rimboschimento compensativo" e gestione forestale sul proprio territorio.

#### **Art. 10. Indirizzi del Parco in materia di contenimento dei consumi su edifici e impianti pubblici o di uso pubblico**

1. In tutto il territorio del Parco, al fine di ottemperare quanto previsto nei principi generali:

a. i nuovi impianti per la illuminazione esterna dovranno essere realizzati utilizzando corpi illuminanti ad alta efficienza ed a basso consumo (ad esempio sistemi di illuminazione a LED), rivolti verso il basso, con sistema di regolazione automatico per contenere anche l'inquinamento luminoso;

2. I nuovi edifici o le ristrutturazione di edifici pubblici del parco dovranno dimostrare la loro sostenibilità e compatibilità ambientale attraverso misure di mitigazione concernenti:

a. l'utilizzo di tecniche e materiali in grado di stabilire e mantenere in ogni locale, sia nei mesi freddi che nei mesi caldi, temperature dell'aria e delle superfici interne compatibili con il benessere termico delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli

<sup>2</sup> All'art. 4 comma 1 del D. lgs 227/2001.



- clementi costitutivi degli edifici medesimi e contenere il valore di trasmittanza degli involucri edilizi;
- b. l'orientamento degli edifici, che deve essere preferibilmente con l'asse principale lungo la direttrice Est-Ovest;
- c. la massimizzazione dell'apporto dell'illuminazione naturale al fine di contribuire al miglior comfort ambientale e ridurre i consumi energetici, anche attraverso l'impiego di sistemi di captazione, trasporto e diffusione della luce solare (lucernario tubolare, pozzo di luce, tubo convogliatore, ecc.);
- d. l'utilizzo di organi illuminanti e di elettrodomestici ad alta efficienza energetica;
- e. l'utilizzo di chiusure in grado di intercettare almeno il 70% dell'irradiazione solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale;
- f. l'introduzione di tecnologie e sistemi ad alta efficienza basati sull'utilizzo di risorse rinnovabili (per i problemi ben noti legati alle fonti fossili o comunque non rinnovabili);
- g. l'introduzione di sistemi di controllo dell'uso dell'acqua potabile e di raccolta delle acque meteoriche;
- h. il recupero delle tecniche edilizie tradizionali.
3. Nel caso di ristrutturazioni il recupero e il riutilizzo delle componenti edilizie e la destrutturazione edilizia.

#### **Art. 11. Indirizzi del Parco in materia di contenimento dei consumi su edifici e impianti privati**

1. Il Parco promuove, attraverso campagne di sensibilizzazione, formazione e incentivi alle imprese e ai privati, la sostenibilità e compatibilità ambientale degli organismi edilizi e delle infrastrutture al fine di diffondere nel tessuto urbano, le misure di contenimento energetico previste per gli organismi pubblici.
2. Al fine di diffondere le nuove tecnologie di risparmio energetico, il Parco promuove accordi e sviluppa opportune forme di collaborazione con le Università e gli istituti di ricerca, nonché con le associazioni dei consumatori, di proprietari, inquilini, le organizzazioni sindacali, le regioni, le Province, i comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni.

Regolamento "Disciplina del Patrimonio Inerente alle Infrastrutture e dei Servizi" - Dicembre 2010



## **Art. 12. Indirizzi del Parco in materia di contenimento delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti**

1. Al fine di contenere i consumi energetici e le emissioni di CO2 connessi ai trasporti all'interno del proprio territorio, il Parco promuove accordi con gli Enti locali e gli istituti di ricerca al fine di:

- a. Varare piani e programmi di trasporto pubblico che favoriscano forme di interscambio tra le linee e quindi la mobilità pubblica;
- b. Rinnovare il parco macchine di proprietà degli Enti o privato convenzionato utilizzato per gli spostamenti di merci e persone all'interno del Parco, favorendo l'introduzione di automezzi con livelli di emissione di CO2 contenuti, con priorità per gli automezzi elettrici.
- c. Individuare forme sostenibili e autoctone di produzioni agricole da destinare alla fabbricazione di biocarburanti.

## **SEZIONE B - SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IN AREA PARCO**

### **Art. 13. Principi generali**

1. Il Parco predilige forme distribuite di produzione di energia da fonte rinnovabile così da favorire la partecipazione attiva delle comunità locali alle politiche di approvvigionamento e di consumo energetico e l'utilizzo in loco delle risorse energetiche in modo da creare un sistema capace di ridurre gli sprechi, ottimizzare l'offerta di energia collegandola alla domanda e favorire il controllo delle popolazioni locali sui processi produttivi.

### **Art. 14. Definizioni**

1. Ai fini del presente documento, si intendono per fonti energetiche rinnovabili di interesse del Parco, le fonti energetiche non fossili quali: biomassa, eolica, solare, idraulica, geotermica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas<sup>3</sup>.
2. Con i termini fonti esauribili o non rinnovabili, si intendono essenzialmente i combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale) e nucleari (uranio).
3. Con il termine biomasse<sup>4</sup> il presente regolamento in conformità con la normativa italiana ed europea, intende la parte biodegradabile dei prodotti dei rifiuti e dei residui provenienti

<sup>3</sup> Art. 2 punto a) della DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.





dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché di quelli ottenuti separando la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. La conversione energetica<sup>5</sup> di tali biomasse può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione. Con il termine "bioliquidi" si intendono i combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa mentre, per "biocarburanti" si intendono carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.

4. Per energia idroelettrica si intende la trasformazione dell'energia potenziale gravitazionale posseduta da masse d'acqua in energia cinetica, la quale energia cinetica viene trasformata, grazie ad un alternatore accoppiato ad una turbina, in energia elettrica.

5. Per energia eolica s'intende il prodotto della conversione dell'energia cinetica del vento in energia elettrica tramite un aerogeneratore.

6. Per energia solare si intende l'energia, termica o elettrica, prodotta sfruttando direttamente l'energia irraggiata dal sole verso la Terra.

7. Con energia geotermica si intende l'energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici (vapore, acqua, gas, salamoia, fluidi artificiali ecc.)<sup>6</sup>.

8. Con il termine autoproduzione si intende la quota dell'energia elettrica non commerciale<sup>7</sup> atta a soddisfare i "consumi personali" calcolata in base alla media dei consumi dell'ultimo triennio o stimabile sulla base dei consumi consolidati di attività o utenze similari. La potenza dell'impianto per autoproduzione non potrà eccedere i 20 KW elettrici.

<sup>4</sup> La biomassa, così come definita all'art. 2 punto e) della DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, è la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'aquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Tale definizione è stata ripresa anche nel Decreto 387/2003 e dalla Legge n. 96 del 4 giugno 2010 di recepimento della Dir. 2009/28/CE. Il D. Lgs. n. 152/06 nell'allegato X della parte V Parte II Sezione IV punto 1. Tipologia e provenienza: individua le masse combustibili nel "a) materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; c) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura; d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; e) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli; f) Sansa di oliva disoleata avente determinate caratteristiche (...)

<sup>5</sup> D. Lgs. n. 152/06 nell'allegato X della parte V Parte II Sezione IV punto 2. Condizioni di utilizzo.

<sup>6</sup> DPR 27/05/1991 n. 395 art.1 comma a) e b).

<sup>7</sup> L'art. 52 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni dispone che non è sottoposta a imposta l'energia elettrica prodotta da impianti elettrici o con una potenza inferiore ai 20 kW, inoltre la risoluzione n. 88/E dell'Agenzia dell'entrate definisce come non commerciale l'attività di persone fisiche o enti titolari di impianti destinati a soddisfare principalmente bisogni "personali" o con una potenza inferiore ai 20 kW.



## Art. 15. Divieti generali

1. Al fine di contenere le emissioni di CO<sub>2</sub> in tutto il territorio del Parco è vietata l'installazione di impianti alimentati da fonti esauribili o fossili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica. Fanno eccezione gli impianti a servizio delle civili abitazioni o dei pubblici uffici alimentati a gas metano o ad altro gas combustibile.
2. Le Centrali nucleari, al fine di evitare problematiche connesse alla gestione delle scorie e dei residui del processo produttivo, non sono ritenute compatibili con le finalità istitutive del Parco Nazionale del Pollino.
3. Nel rispetto di quanto definito all'art.11 comma 3, lettera b) della L. 394 del 1991 è vietata l'estrazione, la prospezione e la ricerca di combustibili fossili in tutto il territorio del Parco.

## Art. 16. Impianti a biomasse

1. In area Parco sono possibili impianti a biomasse per la produzione di energia termica, elettrica o cogenerazione.
2. Nel rispetto dei limiti di zona, sono possibili impianti che utilizzino esclusivamente «biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali»: così come definite dall'art. 2 comma 1 lettera a) Decreto 2 marzo 2010 di Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica.
3. La localizzazione, realizzazione ed esercizio di impianti alimentati a biomasse all'interno del territorio del Parco, dovrà seguire i seguenti principi generali:
4. Bilancio energetico della filiera: lo sfruttamento energetico delle biomasse deve tendere alla massimizzazione del bilancio energetico medio dell'intera filiera e pertanto l'energia in uscita dal processo di conversione delle biomasse deve essere superiore all'energia investita. Di conseguenza il ricorso all'uso di biomasse non può prescindere dall'analisi della convenienza energetica ed economica.
5. Efficienza: l'implementazione di sistemi di produzione di energia da biomassa deve garantire la massima efficienza nella conversione energetica. In questo senso gli impianti di cogenerazione dimensionati sulla base del fabbisogno di calore, assumono una valenza prioritaria nell'ambito della promozione dell'energia da biomasse, rispetto ad impianti destinati alla sola produzione di energia elettrica.
6. Competizione con impieghi alternativi della biomassa: deve essere valutata l'esistenza di possibili impieghi alternativi che potrebbero inficiare la sostenibilità dell'impianto.



7. Al fine di potenziare le attività produttive agricole e forestali locali e contenere le emissioni e gli impatti dovuti soprattutto alle attività di trasporto e stoccaggio della materia prima, anche in considerazione degli aspetti orografici del territorio, sono consentiti esclusivamente gli impianti con biomasse provenienti da attività agricole o forestali condotte entro un raggio di 50 km dall'impianto (filiera corta del Parco<sup>5</sup>).

8. Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica da biomasse, salvo quelli destinati all'autoconsumo delle strutture pubbliche e private, sono soggetti a Nulla osta dell'Ente Parco.

9. Il rilascio del parere dell'Ente è subordinato:

- a. in caso di impianto con potenza termica installata inferiore a 3 MW, ad un piano di approvvigionamento contenente l'autorizzazione al taglio colturale, la tracciabilità della risorsa forestale e agricola che si intende utilizzare e il periodo di utilizzo della medesima;
- b. in caso di impianti con potenza termica installata superiore 3 MW e fino al valore massimo di 10 MW, ad un piano di approvvigionamento, contenente l'autorizzazione al taglio, la tracciabilità della risorsa utilizzata (occorrerà per i boschi utilizzare esclusivamente materia prima proveniente da boschi aventi un piano di gestione forestale o autorizzazioni al taglio). Gli impianti di questa tipologia potranno essere realizzati solo ad esclusiva iniziativa e titolarità degli Enti territoriali o in partnership con gli stessi.

10. I Piani di approvvigionamento, di cui ai punti precedenti, dovranno contenere accordi tra soggetti pubblici e/o privati fornitori e indicare i lotti utilizzabili e le annualità di utilizzo.

11. Tali accordi dovranno essere monitorati e verificati durante tutto il corso della vita dell'impianto dall'Ente almeno a cadenza annuale.

12. L'Ente in base ai piani di utilizzazione elaborerà un catasto delle risorse utilizzate. Il Catasto sarà uno strumento in base al quale si effettueranno il monitoraggio delle risorse agricole e forestali impiegabili e si potranno elaborare i Piani energetici di cui al successivo articolo 60. Il Parco in base ai dati registrati nel Catasto, nonché in base ai piani e studi di settore potrà stabilire limitazioni alla concessione di nuove autorizzazioni.

## Art. 17. Impianti solari fotovoltaici

<sup>5</sup> Il punto b dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 2 marzo 2010 (Decreto di attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica) fissa a 50 Km il raggio massimo di filiera corta, per ragioni economiche e geografiche tale valore è nel Parco fissato a 50 km.



1. In tutto il territorio del parco sono consentiti impianti fotovoltaici integrati ed integrati con caratteristiche innovative.
2. Ai fini del presente regolamento si intendendo:
3. per integrati gli impianti fotovoltaici con moduli collocati in aderenza o in sostituzione del manto di copertura degli edifici, così da preservare il consumo dei suoli, le volumetrie esistenti e contenere gli impatti visivi;
4. per integrati con caratteristiche innovative quegli impianti che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici.
5. In tutto il territorio del parco, al fine di contenere il consumo, il degrado e la desertificazione del suolo agricolo sono, altresì, proibiti:
  - a. le installazioni su serre mobili di impianti fotovoltaici;
  - b. le installazioni su serre fisse per una superficie eccedente 1/4 della superficie totale della copertura della stessa struttura.
6. Al fine di contenere fenomeni probabili di abbagliamento agli uccelli, provocati dalle parti metalliche dei sostegni che possono indurre riflessi luminosi, in tutte le installazioni occorrerà scegliere materiali idonei o vernici adeguate.

#### **Art. 18. Impianti solari termici**

1. In tutto il territorio del parco, nel rispetto degli strumenti paesaggistici esistenti è possibile l'installazione di impianti solari termici, nei limiti imposti dall'autoconsumo di acqua calda sanitaria o di riscaldamento. Gli impianti dovranno essere totalmente integrati, e realizzati mediante l'installazione di collettori solari piani, posti in aderenza alle falde dei tetti in modo da seguirne l'inclinazione, con serbatoi di accumulo posizionati all'interno delle strutture servite così da non essere visibili.
2. In tutte le altre zone l'impianto dovrà essere posizionato, previa attenta valutazione architettonica appurata tramite una approfondita documentazione fotografica, con priorità su coperture "secondarie" poste in posizioni defilate rispetto a spazi e vie pubbliche. Ove non sia possibile tale posizionamento, l'inserimento sulla copertura principale del fabbricato dovrà tenere conto della valenza storico/architettonica.
3. Nelle aree e nelle strutture sottoposte a vincolo dei centri urbani nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica è limitata l'installazione dei pannelli totalmente integrati in copertura, per una superficie massima di 2 mq ad unità abitativa e comunque non eccedente 1/4 della superficie della falda principale con un massimo di mq. 12, da collocare prioritariamente su falde secondarie e se non possibile sulla falda principale in posizione non visibile da strade e spazi



pubblici.

4. Al fine di contenere fenomeni probabili di abbagliamento agli uccelli, per le parti metalliche dei sostegni che possono indurre riflessi luminosi, occorrerà scegliere materiali idonei o vernici adeguate.

#### **Art. 19. Impianti eolici**

1. Ciascun impianto, al fine di garantire il corretto inserimento nel territorio e la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici, dovrà tener presente le seguenti prescrizioni:

- a. La localizzazione di impianti eolici deve avvenire in siti che non interferiscono con le rotte migratorie dell'avifauna;
- b. Al fine di contenere gli impatti sulle popolazioni residenti in termini di emissioni acustiche dovranno essere rispettate le distanze minime dell'aerogeneratore dalle altre abitazioni o dai confini di proprietà stabilite dai regolamenti urbanistici, ogni aerogeneratore dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico;
- a. Al fine di contenere gli impatti derivanti dall'inquinamento elettromagnetico ogni impianto dovrà presentare idonea documentazione attestante la conformità dell'impianto alle normative inerenti l'inquinamento elettromagnetico;
- b. Le torri dovranno essere tubolari con divieto di utilizzo di torri a traliccio e tiranti;
- c. Le torri dovranno essere rivestite con vernici antiriflesso di colori presenti nel paesaggio, evitando l'apposizione di scritte e/o avvisi pubblicitari;
- d. L'ubicazione dell'impianto deve essere il più vicino possibile al punto di connessione alla rete di conferimento dell'energia in modo tale da ridurre l'impatto degli elettrodotti di collegamento;
- e. L'ubicazione degli impatti e delle opere connesse (cavidotti interrati, strade di servizio ecc.) non dovrà avvenire in prossimità di compluvi e torrenti montani indipendentemente dal loro bacino idraulico;
- f. I movimenti di terra dovranno essere ridotti il più possibile;
- g. Si dovrà evitare, ove possibile, di localizzare gli aerogeneratori in punti del territorio tali da richiedere necessariamente le segnalazioni di sicurezza del volo a bassa quota rappresentate da colorazioni bianche e rosse e segnali luminosi.
- h. Al termine dei lavori il proponente dovrà procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed incrinamento di tutte le aree soggette a movimenti di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

Regolamento - Disciplina del Paesaggio Inadattivo delle Infrastrutture e dei Servizi - Dicembre 2010



- i. Gli oli esausti derivanti dal funziona dal funzionamento dell'impianto eolico dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti".
- j. L'impianto dovrà essere dotato di un progetto per la dismissione a fine ciclo.

## **Art. 20. Impianti idroelettrici**

1. Fermo restante il regime autorizzativo al prelievo idrico in Capo all'Ente Parco previsto al Titolo III Sistema abiotico, Capo I Idrologia , Sezione A Tutela delle Acque, delle presenti norme, nel rispetto dei vincoli e dei limiti di zona è prevista la possibilità di realizzare centrali idroelettriche nel territorio del Parco.

2. In tutte le zone del parco dove è possibile realizzare un prelievo o una captazione si deve comunque garantire:

- a. il rispetto del DMV (deflusso minimo vitale) ai fini della tutela delle caratteristiche fisiche e chimiche del corso d'acqua utilizzato, della salvaguardia delle biocenosi tipiche e delle condizioni naturali locali;
- b. captazioni proporzionate alla capacità di autoricarica dell'acquifero;
- c. la massima restituzione di acqua in rapporto agli obiettivi di qualità del corso d'acqua e dell'equilibrio di bilancio idrico .

3. Le infrastrutture a rete connesse agli impianti dovranno :

- a. Essere totalmente interrate
- b. Seguire tracciati già esistenti (strade, tratturi, sentieri, ecc.) per evitare ulteriori sbancamenti e il taglio di alberi e vegetazione spontanea, e per facilitare le operazioni di gestione e manutenzione dell'impianto;
- c. evitare l'attraversamento in alveo di corsi d'acqua.

4. In tutte le zone del Parco per mitigare l'impatto delle diverse opere civili che compongono un impianto idroelettrico si dovranno utilizzare barriere vegetali, materiali naturali e autoctoni di rivestimento oppure colorare le opere con tonalità che consentano un loro miglior inserimento nell'ambiente naturale. Dove risulti tecnicamente possibile, deve essere poi presa in considerazione l'ipotesi di interrare una parte degli impianti (ad esempio la centrale) valutando attentamente l'opportunità della scelta in ragione dei volumi rimossi.

5. In tutte le zone soprattutto per gli impianti ad acqua flucente si dovranno prevedere dispositivi (griglie e dissuasori) volti a evitare i danni sulla fauna ittica provocati dall'incidentale caduta dei pesci nelle opere di presa o dall'urto contro le pale delle turbine .



## **Art. 21. Manutenzione degli impianti di captazione idrica per fini idroelettrici e idropotabili**

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti a Nulla Osta dell'Ente, che viene rilasciata dietro presentazione da parte del gestore di idonea documentazione tecnica che individui gli impianti interessati su stalcio della carta tecnica regionale e specifichi data d'inizio, durata dei lavori, modalità di accesso alla zona e mezzi impiegati, fornendo anche una descrizione di massima degli interventi con fotografie e disegni. Ove necessario, il gestore provvede alla rimessa in pristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica;
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti a Nulla Osta dell'Ente, che viene rilasciato dietro presentazione di un dettagliato studio che tenga conto degli aspetti ambientali e naturalistici, con indicazione dello stato di consistenza dell'impianto, della quantità e dell'uso dell'acqua derivata nonché le modalità di prelievo e di restituzione ai fini del benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva stessa.

## **Art. 22. Riqualficazione degli impianti di captazione idrica per fini idroelettrici e idropotabili**

1. Le opere di captazione idroelettrica e idropotabile devono essere riqualficati in maniera tale da ridurre l'impatto ambientale e, in ogni caso, devono essere adottate soluzioni progettuali di ridotto ingombro e di migliore estetica, con particolare attenzione alle problematiche paesaggistico-ambientali;
2. Gli interventi di cui al comma precedente devono eseguirsi previo nulla osta dell'Ente, rilasciato dietro presentazione da parte dell'esercente di una relazione tecnica illustrante i criteri generali di intervento, i criteri di priorità scelti, l'individuazione fisica delle opere interessate al risanamento e il programma cronologico di intervento, nonché di un dettagliato studio che tenga conto degli aspetti ambientali e naturalistici, con indicazione dello stato di consistenza dell'impianto, della quantità e dell'uso dell'acqua derivata nonché le modalità di prelievo e di restituzione ai fini del benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva stessa.

## **Art. 23. Impianti geotermici**

In tutto il territorio del Parco, a servizio delle strutture civili o delle aziende è consentita l'installazione di pompe di calore che utilizzino la geotermia proveniente dal suolo. Nel caso in cui le pompe di calore utilizzino impianti che estaggono la risorsa geotermica dall'acqua sotterranea mediante apposite sonde geotermiche, occorrerà garantire la salvaguardia delle risorse



idriche. Pertanto l'installazione di tale tipologia risulta vietata negli areali di ricarica diretta di tutti i tipi di acquiferi.

#### **Art. 24. Norme per la produzione di biocarburanti**

1. I siti da preferire per l'impianto di colture provenienti da biomasse, al fine di non distogliere porzioni importanti di suoli agricoli alle colture agroalimentari, dovranno essere quelli lungo le principali arterie viarie o in prossimità delle aree artigianali così da finalizzare l'impianto anche a funzioni paesaggistiche, di barriera visiva, acustica e per le polveri.
2. Il Parco promuove accordi tra soggetti privati ed enti per la realizzazione di impianti di produzione di biocarburante consorziati.

#### **Art. 25. Piani e studi energetici di settore**

1. In considerazione al fatto che la materia trattata è soggetta a continue evoluzioni dovute a progressi tecnico scientifici e a modifiche normative, l'Ente potrà elaborare, anche in collaborazione con Centri di ricerca, Istituti Universitari, Regioni o Agenzie energetiche Nazionali e locali, Piani, Programmi e studi di settore mirati a dettagliare e diversificare le norme introdotte nel territorio nel corso degli anni.

### **SEZIONE C – LE RETI DI TRASPORTO DI ENERGIA IN AREA PARCO**

#### **Art. 26. Interventi ed opere sugli elettrodotti esistenti**

1. Gli interventi e le opere sugli elettrodotti esistenti fanno riferimento alle seguenti modalità:
  - a. ispezioniL'attività di ispezione consiste in un controllo periodico degli impianti per verificarne lo stato e per programmare i vari livelli di manutenzione. Tale attività consiste in un'ispezione visiva degli impianti effettuata utilizzando la viabilità esistente o mediante spostamento a piedi lungo il tracciato delle linee.
  - b. interventi su guastoComprende quegli interventi sugli impianti a seguito di ispezione per situazioni di incipiente pericolo o di rischio di interruzione del servizio. Per gli interventi su guasto, data l'urgenza della rimessa in esercizio degli impianti, la Società titolare degli interventi non sarà soggetta a richiesta di preventivo parere. In caso di interventi che comportino una modifica dello stato dei luoghi, andrà seguita la procedura della somma urgenza, con comunicazione di inizio lavori senza progetto, esecuzione dei lavori e trasmissione del progetto al Parco entro 15 giorni, a seguito del quale l'Ente potrà prescrivere eventuali misure di mitigazione anche dei lavori già





eseguiti. Per l'accesso ai luoghi di intervento devono essere utilizzate le strade e/o piste esistenti. In casi particolari, qualora ciò non fosse possibile, saranno scelti i percorsi che arrecano il minor danno possibile.

c. manutenzione ordinaria degli impianti Gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti ad Alta Tensione (A.T.), consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto danneggiati o invecchiati, senza che siano modificate le caratteristiche dello stesso, sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente, che viene rilasciata dietro presentazione da parte del gestore di idonea documentazione tecnica. Questa dovrà individuare gli impianti interessati su stralcio della carta tecnica regionale e specificare data d'inizio, durata dei lavori, modalità di accesso alla zona e mezzi impiegati, fornendo anche una descrizione di massima degli interventi con fotografie e disegni. Ove necessario, il gestore provvede alla ripristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria su impianti a Media e Bassa Tensione (M.T. e B.T.) devono essere comunicati all'Ente individuando su stralcio di carta tecnica regionale gli impianti interessati e indicando data d'inizio, durata dei lavori, modalità di accesso alla zona e mezzi impiegati, nonché fornendo una descrizione di massima dell'intervento. Ove necessario, il gestore provvede alla rimessa in pristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica.

3. manutenzione straordinaria Gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti A.T., consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto, cioè quelli volti ad elevare l'affidabilità degli stessi modificandone le caratteristiche tecniche (tipo di isolamento, conduttori ed altro), sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente, che viene rilasciato dietro presentazione di idonea documentazione tecnica, contenente gli stessi elementi richiesti per la manutenzione ordinaria di impianti A.T., nonché l'indicazione degli accorgimenti, come previsto dalle Linee guida ministeriali, adottati per la riduzione dei rischi derivanti dal campo elettrico e magnetico, per impedire la elettrocuzione degli uccelli, nonché per consentirne la nidificazione, in particolar modo per quelle linee che sono localizzate lungo le principali rotte migratorie, indicate dall'Ente.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti M.T. e B.T, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente, che potrà essere rilasciato dietro presentazione di idonea documentazione tecnica, contenente gli stessi elementi richiesti per la manutenzione straordinaria di impianti A.T., di cui al precedente comma.

5. smantellamento degli impianti inutilizzati La realizzazione di nuovi impianti, nel caso in cui



questi vadano a sostituire tratte esistenti, deve comportare il contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili, nonché tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione.

6. riqualificazione degli elettrodotti. Gli elettrodotti esistenti sul territorio del Parco devono essere riqualificati in maniera da ridurre l'impatto visivo, adottando soluzioni progettuali di ridotto ingombro e di migliore estetica, con particolare attenzione alle problematiche paesaggistico-ambientali. Le linee elettriche devono inoltre essere dotate di opportuni accorgimenti tali da impedire la elettrocuzione degli uccelli, e i relativi tralicci devono essere dotati di nidi e di piattaforme artificiali per la nidificazione, in particolar modo per quelle linee che sono localizzate lungo le principali rotte migratorie, indicate dall'Ente. Devono, inoltre, essere adottate tutte le soluzioni progettuali più opportune per la riduzione dei rischi derivanti dal campo elettrico e magnetico generati dall'elettrodotto, rispettando i limiti massimi di esposizione definiti dalla legislazione vigente;

7. Gli interventi sopra indicati devono eseguirsi previo Nulla Osta dell'Ente, rilasciato dietro presentazione da parte dell'esercente di una relazione tecnica illustrante i criteri generali di intervento, i criteri di priorità scelti, l'individuazione fisica delle opere interessate al risanamento e il programma cronologico di intervento, nonché le soluzioni adottate per le esigenze ambientali;

8. Nell'attuazione degli interventi la Società titolare degli interventi si impegna ad effettuare i medesimi in modo da non danneggiare la flora e la fauna nonché ad eliminare situazioni di potenziale pericolo per l'avifauna;

9. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'intervenire in arce, opportunamente segnalate dall'Ente, interessate da episodi di posa e/o nidificazione su pali e tralicci elettrici.

10. In ogni caso la Società si impegna:

- a. ad avvisare tempestivamente l'Ente circa eventuali danni arrecati;
- b. a provvedere immediatamente alla riparazione dei danni medesimi secondo indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali e/o prescrizioni tecniche che l'Ente provvederà a comunicare alla Società.

#### **Art. 27. Realizzazione di nuovi elettrodotti**

1. Le linee sostitutive e le nuove linee inserite nelle aree a Parco dovranno prevedere l'impiego delle più adeguate tecnologie di prevenzione degli impatti

2. In tutte le zone di tutela del Parco è escluso l'uso di tralicci, armamenti ed isolatori pericolosi per l'avifauna.

3. Eventuali nuovi elettrodotti di AT e ATT devono essere realizzati al di fuori del perimetro del



Parco;

4. In casi eccezionali in cui, per tratti marginali, il tracciato della linea interessi zone del Parco a rischio d'impatto secondario la Società s'impegna a presentare all'ente una documentazione di "compatibilità ambientale" che illustri:

- a. le ragioni che supportano il tracciato prescelto;
- b. le soluzioni tecniche che si intendono adottare per ridurre al minimo l'impatto sull'avifauna (elettrocuzione e/o collisione in dipendenza della tipologia delle linee e delle specie a rischio) comprensive di idonee azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale. Al riguardo l'Ente si impegna a richiedere/effettuare una specifica Valutazione d'incidenza. In esito a detta valutazione l'Ente esprimerà il relativo parere vincolante (Nulla Osta).

#### **Art. 28. Riutilizzo di tralicci dismessi per favorire la nidificazione**

1. Le tratte elettriche dismesse a seguito dell'installazione di nuove linee saranno inventariate e successivamente eliminate entro un anno dall'avvenuta comunicazione all'Ente a cura delle Società con eventuale ripristino dei luoghi;
2. L'inventario succitato sarà fornito, prima dell'inizio dei lavori di espianto, alle strutture tecniche dell'Ente le quali valuteranno l'opportunità di un eventuale riutilizzo di una parte dei componenti da dismettere (pali e tralicci) per finalità compensative (costruzione di piattaforme utili ad incentivare la nidificazione di ornitofauna) e ne formalizzeranno la richiesta alla società. I componenti riutilizzati saranno ceduti gratuitamente dalla Società all'Ente.

#### **SEZIONE D – REGIME AUTORIZZATIVO**

##### **Art. 29. Regime autorizzativo**

1. Il Nulla Osta preventivo da parte dell'Ente potrà essere rilasciato dietro presentazione del progetto definitivo di cui formerà parte integrante lo studio di inserimento ambientale, fermi restando gli obblighi di legge relativi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
2. Al fine dell'ottenimento del Nulla Osta il soggetto interessato all'installazione dovrà produrre:
  - a. Domanda in bollo della richiesta di Nulla Osta indirizzata al Direttore dell'Ente Parco, corredata di scheda riassuntiva dell'intervento, elaborata secondo lo schema appositamente predisposto dall'ente e scaricabile dal sito e compilabile anche su supporto magnetico;
  - b. N. 2 copie, di cui una in bollo, degli elaborati progettuali riportati nel dettaglio;



- i. Planimetria in scala 1:5.000 con ubicazione dell'intervento
  - ii. gli elaborati tecnici descrittivi e dimensionali tesi ad evidenziare la tipologia dell'impianto, le dimensioni delle strutture accessorie, le modalità di collegamento alla rete di trasporto dell'energia;
  - c. la documentazione fotografica corredata da planimetria riportante i punti di vista e volta ad evidenziare, mediante opportune simulazioni grafiche, lo stato ex ante e lo stato ex post l'intervento;
  - d. una relazione dettagliata che evidenzi in ognuna delle fasi di vita dell'impianto (costruzione, esercizio, smantellamento) gli impatti e i rischi ambientali producibili e le relative misure di mitigazione. In particolare dimostri e descriva:
    - i. La sostenibilità dell'impianto in relazione alle dimensioni aziendali o ai fabbisogni della comunità o della famiglia (sia in termini di reperibilità delle produzioni che di dimensioni dello stoccaggio della materia prima utilizzata e dell'energia prodotta se non immessa in rete). In caso di impianto volto all'autoproduzione il dato dovrà essere integrato dai consumi medi calcolati sulla base dei dati storici o analisi di aziende con consumi similari;
    - ii. Misure mitigative degli impatti acustici, ambientali paesaggistici dell'impianto;
    - iii. Misure di rimboschimento compensativo ai sensi del D.lgs 227/2001 nei casi in cui gli impianti prevedano ingenti trasformazioni della superficie boscata,;
    - iv. Descrizione delle eventuali opere accessorie all'immissione in rete dell'energia prodotta (cabine di trasformazione) e mitigazione degli impatti visivi ed acustici;
    - v. Descrizione delle procedure di smaltimento degli scarti del processo di smantellamento a fine ciclo dell'impianto e quantificazione dei costi.
    - vi. Per gli impianti eccedenti l'autoconsumo presentazione di apposita polizza fidejussoria a garanzia del corretto smaltimento delle componenti dell'impianto a fine ciclo.
    - vii. Per gli impianti che eccedono l'autoproduzione (20kW), ricevuta attestante il versamento dei diritti di segreteria;
  - e. un Cd contenente gli elaborati in forma vettoriale secondo i formati e le indicazioni presenti sul sito dell'Ente.
3. Per gli impianti soggetti a procedura autorizzativa semplificata cioè a SCIA si prevede il deposito presso l'Ente della seguente documentazione:
- a. N. 2 copie, di cui una in bollo, degli elaborati progettuali riportati nel dettaglio;
  - b. Planimetria in scala 1:5.000 con ubicazione dell'intervento



- c. gli elaborati tecnici descrittivi e dimensionali tesi ad evidenziare la tipologia dell'impianto, le dimensioni delle strutture accessorie, le modalità di collegamento alla rete di trasporto dell'energia;
  - d. la documentazione fotografica corredata da planimetria riportante i punti di vista e volta ad evidenziare, mediante opportune simulazioni grafiche, lo stato ex ante e lo stato ex post l'intervento;
  - e. una relazione dettagliata che evidenzi in ognuna delle fasi di vita dell'impianto (costruzione, esercizio, smantellamento) gli impatti e i rischi ambientali producibili e le relative misure di mitigazione. In particolare dimostri e descriva:
    - i. La sostenibilità dell'impianto in relazione alle dimensioni aziendali o ai fabbisogni della comunità o della famiglia (sia in termini di reperibilità delle produzioni che di dimensioni dello stoccaggio della materia prima utilizzata e dell'energia prodotta se non immessa in rete). In caso di impianto volto all'autoproduzione il dato dovrà essere integrato dai consumi medi calcolati sulla base dei dati storici o analisi di aziende con consumi similari;
    - ii. Misure mitigative degli impatti acustici, ambientali paesaggistici dell'impianto;
    - iii. Descrizione delle eventuali opere accessorie all'immissione in rete dell'energia prodotta (cabine di trasformazione) e mitigazione degli impatti visivi ed acustici;
    - iv. Descrizione delle procedure di smaltimento degli scarti del processo di smantellamento a fine ciclo dell'impianto e quantificazione dei costi.
    - v. un Cd contenente gli elaborati in forma vettoriale secondo i formati e le indicazioni presenti sul sito dell'Ente.
4. Per gli interventi soggetti a semplice comunicazione dovrà indicarsi esclusivamente la tipologia dell'impianto, le sue dimensioni, l'ubicazione e il titolare dell'intervento.

## CAPO III - INFRASTRUTTURE A RETE E DI RADIO-TELE -COMUNICAZIONE

### Art. 30. Sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi

1. I sistemi fissi delle telecomunicazioni (impianti di telefonia mobile, impianti per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi inclusi i ponti radio, impianti di comunicazione satellitari, impianti fissi utilizzati dai radioamatori, ecc.) e radiotelevisivi (ripetitori ed impianti di radiotelecomunicazione) sul territorio del Parco devono essere conformi ai limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dal funzionamento e dall'esercizio degli stessi come previsto dalla normativa vigente.

Regolamento Disciplinare del Comune di Pollino in materia di Infrastrutture e dei Servizi - Dic. 2010



### **Art. 31. Realizzazione di nuovi impianti di telefonia**

1. Nella realizzazione di nuovi impianti, si dovrà evitare l'attraversamento di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, prendendo in considerazione percorsi alternativi;
2. Nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, in cui siano presenti strade vicinali, comunali e/o provinciali, le linee, di norma, dovranno essere intestate lungo il tracciato di detta viabilità;
3. Nella realizzazione di nuovi impianti non è consentito aprire nuove piste e/o nuova viabilità per l'accesso ai luoghi interessati dal tracciato; la messa in opera dello stesso deve avvenire tramite l'utilizzo della rete viaria esistente e/o tramite sistemi di trasporto alternativi.
4. La realizzazione di nuovi impianti, nel caso in cui questi vadano a sostituire tratte esistenti, deve comportare il contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili, nonché tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione.

### **Art. 32. Interventi ed opere sugli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi esistenti**

1. Gli interventi e le opere sugli impianti esistenti fanno riferimento alle seguenti modalità:
  - a. Ispezioni: L'attività di ispezione consiste in un controllo periodico degli impianti per verificarne lo stato e per programmare i vari livelli di manutenzione. Tale attività consiste in un'ispezione visiva degli impianti effettuata utilizzando la viabilità esistente o mediante spostamento a piedi lungo il tracciato delle linee. Per tale attività non è necessario richiedere pareri e/o autorizzazioni salvo nei casi di riserva integrale. In tale caso va richiesto preventivamente il Nulla Osta all'Ente che sarà rilasciato con eventuali prescrizioni finalizzate alla tutela della flora e della fauna;
  - b. interventi su guasto: Comprende quegli interventi sugli impianti a seguito di ispezione per situazioni di incipiente pericolo o di rischio di interruzione del servizio. Per gli interventi su guasto, data l'urgenza della rimessa in esercizio degli impianti, la Società titolare degli interventi non sarà soggetta a richiesta di preventivo parere. In caso di interventi che comportino una modifica dello stato dei luoghi, andrà seguita la procedura della somma urgenza, con comunicazione di inizio lavori senza progetto, esecuzione dei lavori e trasmissione del progetto al Parco entro 15 giorni, a seguito del quale l'ente potrà prescrivere eventuali misure di mitigazione anche dei lavori già eseguiti. Per l'accesso ai luoghi di intervento devono essere utilizzate le strade e/o piste



esistenti. In casi particolari, qualora ciò non fosse possibile, saranno scelti i percorsi che arrechino il minor danno possibile;

c. manutenzione ordinaria degli impianti Gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente, che viene rilasciata dietro presentazione da parte del gestore di idonea documentazione tecnica che individui gli impianti interessati su stralcio della carta tecnica regionale e specifichi data d'inizio, durata dei lavori, modalità di accesso alla zona e mezzi impiegati, fornendo anche una descrizione di massima degli interventi con fotografie e disegni. Ove necessario, il gestore provvede alla rimessa in pristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica.

d. manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto, con nuovi che modificano le caratteristiche dello stesso, sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente, che viene rilasciata dietro presentazione di idonea documentazione tecnica, contenente gli stessi elementi richiesti per la manutenzione ordinaria. Qualsiasi intervento di manutenzione che comporti il taglio di individui arborei è soggetto al preventivo rilascio del Nulla osta del Parco.

e. Riqualificazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi. Gli impianti devono inoltre essere riqualificati in maniera tale da ridurre l'impatto visivo e, in ogni caso, devono essere adottate soluzioni progettuali di ridotto ingombro e di migliore estetica, con particolare attenzione alle problematiche paesaggistico-ambientali;

2. Gli interventi sopra indicati devono eseguirsi previo Nulla Osta dell'Ente, rilasciato dietro presentazione da parte dell'esercente di una relazione tecnica illustrante i criteri generali di intervento, i criteri di priorità scelti, l'individuazione fisica delle opere interessate al risanamento e il programma cronologico di intervento, nonché le soluzioni adottate per le esigenze ambientali di cui ai precedenti commi;

### Art. 33. Altri impianti a rete

1. La realizzazione di nuovi impianti a rete diversi da quelli previsti negli articoli precedenti, (acquedotti, fognature, reti di teleriscaldamento, gasdotti, metanodotti ecc.) deve avvenire nel rispetto dell'ambiente di pregio del parco, pertanto i tracciati delle infrastrutture dovranno di norma seguire i percorsi stradali e dovranno essere minimizzati i tagli di alberi e i movimenti di terra, dovranno essere infine evitati gli attraversamenti dei corpi idrici e usati espedienti volti a mimetizzare le opere come ad esempio l'utilizzo di vernici adeguate.



2. Per la manutenzione degli impianti tecnologici a rete (gasdotti, acquedotti, ecc.) valgono le stesse disposizioni dettate per la manutenzione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi.

#### **Art. 34. Riqualificazione dei detrattori ambientali**

1. L'Ente promuove il recupero e la riqualificazione dei detrattori ambientali di cui agli articoli precedenti (elettrودotti, sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, altri impianti a rete, opere di captazione), nonché di altri detrattori (aree di degrado, manufatti fatiscenti, linee elettriche e cabine dismesse, opere di difesa idraulica, ecc.) esistenti all'interno del territorio del Parco;

2. A tal fine L'Ente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti gestori di opere e manufatti e può concedere, anche di concerto con altri enti, contributi in conto capitale dietro presentazione di uno specifico progetto di riqualificazione, volto a conseguire la migliore integrazione percettiva ed ecologica del manufatto da riqualificare nel contesto nel quale è collocato.





## CAPO IV - RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

### Art. 35. Gestione dei rifiuti

1. Nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e della riduzione dei consumi energetici e di materie prime, il Parco promuove specifiche iniziative ed interventi volti al contenimento dei consumi energetici legati al ciclo dei rifiuti, nonché alla riduzione degli stessi; in particolare ritiene di fondamentale importanza agire sulla riduzione, il recupero, il riuso ed il riciclaggio, la riduzione degli imballaggi e la riduzione di materiali "usa e getta". Pertanto il Parco promuove l'utilizzo di materiali ad alta durabilità, riciclabili, nonché a basso contenuto energetico di produzione.
2. Il Parco promuove inoltre specifiche campagne di sensibilizzazione al problema della corretta gestione dei rifiuti anche in collaborazione con enti locali, scuole, associazioni, ecc...

### Art. 36. Impianti di trattamento

1. Il Parco auspica e favorisce una gestione integrata dei rifiuti, facendo particolare riferimento alla varie forme di raccolta differenziata.
2. All'interno del territorio del Parco, possono essere realizzati impianti di raccolta, stoccaggio provvisorio e differenziazione (isole ecologiche), mentre sono vietati tutti gli altri tipi di impianto di trattamento dei rifiuti.
3. In Particolare nel territorio del Parco sono vietati l'apertura e l'esercizio di nuove discariche, la realizzazione e l'esercizio di impianti di incenerimento e/o termovalorizzazione e di trattamento dei rifiuti.

### Art. 37. Centri di raccolta

1. I centri di raccolta comunali o intercomunali, ovvero le aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, saranno regolamentati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e andranno autorizzati previo parere dell'Ente gestore dell'Area protetta.

### Art. 38. Riqualificazione delle discariche



1. Tutte le discariche esistenti e/o autorizzate sul territorio del Parco, a fine esercizio, devono essere oggetto di bonifica per garantire il ripristino ambientale del territorio;
2. Gli interventi devono eseguirsi previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati gli interventi di bonifica e di risanamento ambientale del sito interessato, che dovranno essere finalizzati alla creazione di un ambiente sufficientemente idoneo allo sviluppo vegetativo ;
3. Se l'intervento di bonifica riguarda il ripristino ambientale di siti inquinati, si adottano i criteri per la messa in sicurezza permanente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 39. Mitigazione degli impatti delle opere connesse al ciclo dei rifiuti**

1. Al fine di contenere gli impatti paesaggistici, gli impianti dovranno essere realizzati curandone l'inserimento nel paesaggio e predisponendo apposite barriere vegetazionali tipiche con funzione di filtro visivo, acustico e di mitigazione delle eventuali emissioni aeree.



## CAPO V - EMISSIONI

### Art. 40. Limiti e divieti

1. Tutte le strutture e gli impianti presenti in zona Parco dovranno garantire un sufficiente isolamento acustico in base alla portata delle emissioni sonore dell'impianto e dei limiti massimi del livello sonoro valutato sulla scorta delle Classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento identificati in base alla normativa vigente<sup>9</sup>

2. Nelle riserve è inoltre vietato l'uso di apparecchi radio, televisivi e simili, nonché di apparecchi produttori di emissioni luminose, tali da determinare disturbo all'ambiente. Sono esclusi dai divieti gli strumenti necessari per l'attività di ricerca scientifica e monitoraggio, nonché per esigenze di sorveglianza e di soccorso.

3. Nelle altre aree l'uso degli apparecchi di cui al punto precedente deve in ogni caso avvenire in modo da non arrecare disturbo all'ambiente.

### Art. 41. Risanamenti e recuperi

1. In tutto il territorio del Parco è favorita la progressiva eliminazione delle fonti inquinanti esistenti, tramite interventi specifici ed azioni di disinquinamento, risanamento e recupero delle aree.

2. A tal fine l'Ente può concedere, anche di concerto con altri enti, contributi in conto capitale dietro presentazione di uno specifico piano di risanamento, finalizzato alla tutela della salute, del benessere in generale e dell'ambiente.

I suddetti finanziamenti sono erogati in misura inversamente proporzionale al profitto economico eventualmente realizzabile con le operazioni di bonifica.

<sup>9</sup> Fanno fede le indicazioni contenute nella tabella D allegata al DPCM 14 novembre 1997 per la classe i di cui alla tabella A del medesimo DPCM.